



La governance di Legacoop

- Identità cooperativa
- Mission e vision
- Codice etico
- Statuto
- Regolamenti

Approvato dal 40° Congresso Nazionale di Legacoop – Roma, 16 – 17 – 18 Aprile 2019



Identità cooperativa

L'impresa cooperativa nasce come uno strumento per rispondere ai bisogni economici e sociali che ogni persona, come cittadino o cittadina, come lavoratore o lavoratrice, ma anche come imprenditore o imprenditrice, vuole soddisfare.

Essa agisce infatti nel mercato, coniugando le necessità del proprio sviluppo con la tutela e il rispetto dei soci, delle socie e della comunità: per questo la Costituzione italiana ne riconosce e valorizza la funzione etico-sociale, oltre a quella economica. L'impresa cooperativa è inoltre un attore determinante per garantire l'efficienza del mercato, poiché contribuisce ad assicurare il **pluralismo** delle diverse tipologie di impresa.

L'impresa cooperativa è un'impresa con al centro **le persone**, e questa particolare caratteristica ne definisce i tratti distintivi, fin dalle motivazioni che ne guidano la costituzione.

L'impresa cooperativa è una società democraticamente controllata (è il principio "**una testa, un voto**"), il cui patrimonio è in grandissima parte indivisibile, e i cui avanzi di gestione vengono sistematicamente reimpiegati nello sviluppo dell'impresa.

Il rapporto tra soci e cooperativa è regolato da un patto che, assumendo forme diverse a seconda della natura dell'impresa (lavoro, utenza o supporto), evidenzia vantaggi e obblighi reciproci. Questo patto è ciò che è stato chiamato **mutualità**.

Il patto mutualistico è elemento distintivo dell'impresa cooperativa e nella società di mutuo soccorso ne è principio fondante.

L'impresa cooperativa pone al centro del proprio agire la **responsabilità sociale** verso le persone, la comunità, l'ambiente. Questo impegno deve essere sempre più visibile, diffuso e aggiornato, anche grazie allo sviluppo e l'utilizzo crescente degli strumenti di **rendicontazione**.

L'impresa cooperativa, infine, lavora per assicurare lo sviluppo non solo nel presente. Garantendo **l'indivisibilità del patrimonio**, il reimpiego degli utili e lavoro stabile, pone particolare attenzione al futuro e, quindi, ai giovani e alle giovani.

Per questo l'impresa cooperativa è un'impresa **intergenerazionale**.

Le cooperative associandosi liberamente possono dar vita a organizzazioni di tutela, rappresentanza e servizio. È questa la motivazione e la fonte di legittimazione dell'esistenza di Legacoop e delle sue articolazioni territoriali e settoriali.

Vision

Un mercato sano e plurale, in sintonia con una società giusta, pulita, e in armonia tra le sue parti.

Legacoop vuole una società in cui le persone e le comunità siano responsabili, attive, protagoniste e cooperative. Per Legacoop la cooperativa è la forma d'impresa di persone democratica, equilibrata e competitiva, capace di alimentare una crescita equa e sostenibile, e in grado di operare costantemente per il benessere economico, la qualità del lavoro, dell'ambiente e della vita, la cura delle persone e dei territori.

Mission

Associazione dinamica, utile e innovativa per il protagonismo economico, sociale e civico delle imprese cooperative.

Legacoop, garantisce il presidio delle regole, della cultura e dei valori cooperativi. Legacoop sviluppa servizi e progetti per far nascere e crescere le imprese cooperative in tutti i settori e in tutte le aree e realtà del Paese. Legacoop promuove la cultura cooperativa, affermandone i valori distintivi e sostenendo il ruolo economico, sociale e civico delle imprese cooperative, la loro capacità di rispondere ai bisogni delle persone, dell'ambiente e dei territori.

Carta dei valori di Legacoop

I principi a cui Legacoop e le imprese cooperative aderenti che la costituiscono orientano il proprio agire hanno radici nella “Dichiarazione di identità cooperativa”, approvata dall’Alleanza Cooperativa Internazionale al 31° Congresso di Manchester svoltosi nel 1995.

Orizzonte di riferimento nazionale, vivo e vitale, rimane la Costituzione italiana. In questo quadro Legacoop ha elaborato valori propri e distintivi a cui sono chiamate a far riferimento tutte le imprese cooperative aderenti e le eventuali società a cui le imprese cooperative scelgono di dar vita durante il proprio percorso di crescita, anche se di diversa natura giuridica.

1. Libertà

La libertà dai vincoli dell’appartenenza politica e dai poteri economici e finanziari garantisce all’impresa cooperativa la possibilità di realizzare con indipendenza e autonomia ogni altro valore.

2. Sicurezza

L’impresa cooperativa costruisce il proprio sviluppo senza cedere a nessuna forma di sfruttamento del lavoro e delle persone, contrastando anzi incertezza e precarietà e perseguendo un lavoro sicuro e di qualità.

3. Parità

L’impresa cooperativa valuta le politiche per le pari opportunità, contro ogni forma di esclusione e segregazione, in particolare quella di genere, oltre che come parte integrante della propria identità, anche come un fattore critico di successo ritenendo che non può esserci una crescita equilibrata là dove c’è spreco di capitale umano. Per questo, l’obiettivo dell’impresa cooperativa e di Legacoop, è quello di raggiungere l’uguaglianza di genere e favorire lo sviluppo delle competenze e l’affermazione di tutte le donne e le ragazze. Tali politiche sono parte integrante della rendicontazione sociale dell’impresa cooperativa e di Legacoop.

4. Dinamismo

L’impresa cooperativa è una presenza dinamica e competitiva, capace di essere sul mercato un punto di riferimento e di svolgere una funzione di calmiera dei prezzi dei beni e servizi offerti, di valorizzazione e qualificazione delle prestazioni di lavoro e delle attività di impresa.

5. Vicinanza

L'impresa cooperativa – in un mondo in cui i centri decisionali appaiono sempre più lontani – è un punto di riferimento vicino, capace di leggere i bisogni delle persone e delle comunità e di fornire di conseguenza risposte efficaci, promuovendo le capacità di auto-aiuto, nonché di contribuire a rendere effettiva e utile la pratica della partecipazione democratica.

6. Comunità

L'impresa cooperativa opera secondo i principi della responsabilità sociale, ovvero contempera le esigenze competitive con la cura dell'ambiente circostante, delle comunità in cui è inserita, delle persone che vi lavorano e di quelle che usufruiscono dei suoi servizi o acquistano i suoi prodotti. I rapporti e i bilanci sociali e altre forme di rendicontazione sono una prassi individuata per rendere conto di questo impegno.

7. Fiducia

L'impresa cooperativa con i propri comportamenti agisce in modo trasparente e onesto verso soci, fornitori, clienti, cittadini e consumatori. Con il proprio agire alimenta così le reti sociali e potenzia le capacità individuali, contribuendo a rafforzare un clima di fiducia e libera intraprendenza.

8. Equità

L'impresa cooperativa opera nel mercato perseguendo l'equità, ovvero l'equilibrio tra ciò che offre e ciò che riceve nel proprio interscambio con il contesto circostante.

9. Collaborazione

L'impresa cooperativa impronta il proprio atteggiamento alla reciproca collaborazione con le altre cooperative.

10. Solidarietà

L'impresa cooperativa considera la solidarietà un valore distintivo della relazione tra le persone, principio ispiratore dell'esistenza dell'impresa cooperativa e regola nei rapporti interni. La solidarietà, per l'impresa cooperativa, è anche autorganizzazione, capacità di fare insieme: per questo è considerata un valore da riconoscere e sviluppare nelle comunità locali nella quale è inserita. Solidarietà è, infine, per i operatori e le operatrici impegno diretto da tradurre in scelte e azioni concrete per aiutare le persone a superare le proprie difficoltà e costruire nuove opportunità per tutti e tutte.

Codice etico

Legacoop si impegna a interpretare i principi ispiratori e i valori fondativi della cooperazione in tutti i rapporti al proprio interno, con le cooperative, gli enti associati e verso l'esterno. È questo il modo migliore per rappresentare le cooperative italiane e tutti gli enti aderenti. A questo proposito Legacoop adotta il seguente Codice etico e invita tutti gli enti aderenti ad adottare simili e specifici codici.

Il presente Codice etico impegna tutti e tutte coloro che ricoprono incarichi associativi o istituzionali, a livello nazionale e territoriale, nelle associazioni di settore, i dipendenti e le dipendenti, i collaboratori e le collaboratrici di Legacoop.

Legacoop e tutte queste persone si impegnano a comportarsi in modo:

1. Democratico

Legacoop promuove l'informazione e lo sviluppo di forme di partecipazione democratica alla vita dei propri organismi, e favorisce il massimo controllo degli enti associati sul proprio operato. Le persone di Legacoop, analogamente, favoriscono con il proprio lavoro e i propri comportamenti il raggiungimento di tali obiettivi.

2. Onesto

Legacoop promuove l'educazione alla legalità.

Le persone di Legacoop e l'Associazione si impegnano ad agire onestamente nei rapporti con le persone, verso le Istituzioni e l'intero sistema economico.

Legacoop promuove in particolare ogni iniziativa affinché le cooperative associate e i loro rappresentanti rifiutino ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori. Coerentemente, le cooperative associate respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza dell'associazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.

3. Equo

Le persone di Legacoop e l'Associazione si comportano in modo equo, leale e responsabile verso le Istituzioni e verso gli enti associati. In particolare verso gli enti associati nell'erogazione dei servizi e delle informazioni garantiscono a tutti pari dignità e trattamento, a prescindere dai settori e territori di appartenenza o dalla classe dimensionale.

4. Rispettoso dei diritti delle persone

Legacoop assume l'impegno di comportarsi con equità e giustizia verso tutti i propri collaboratori e verso tutte le proprie collaboratrici rispettandone la dignità, i diritti e favorendone la crescita professionale.

Le persone di Legacoop ispirano i comportamenti tra di esse e verso gli altri al rispetto dei diritti delle persone e delle comunità in cui esse vivono.

5. Rispettoso dell'ambiente e della comunità

Legacoop e le persone dell'Associazione si impegnano a promuovere politiche associative e a svolgere le proprie attività nel rispetto dell'ambiente, favorendo ogni forma di prevenzione dall'inquinamento, rispettando le comunità in cui operano, con un'attenzione costante a uno sviluppo economico sostenibile, salvaguardando i diritti delle generazioni future.

6. Corretto e trasparente

Legacoop promuove politiche che favoriscano, presso gli enti aderenti, atti e forme di rendicontazione che consentano un controllo dei soci e delle socie sull'attività dell'impresa e verso i soci e le socie, la Pubblica amministrazione, gli enti fornitori, i collaboratori e le collaboratrici, le comunità locali.

Legacoop e le persone dell'Associazione ispirano il proprio agire a criteri di correttezza e di trasparenza delle decisioni.

7. Responsabile

Legacoop e le persone dell'Associazione si impegnano a svolgere il proprio operato in modo corretto, preciso e puntuale, rispondendo delle proprie azioni, in modo responsabile e coerente con gli impegni assunti.

Tutti e tutte coloro che ricoprono incarichi nell'Associazione si impegnano a rimettere il proprio mandato qualora, per motivi personali, professionali o oggettivi, la loro permanenza possa essere dannosa all'immagine della cooperazione e dell'Associazione.

8. Indipendente

Le persone che ricoprono incarichi nell'Associazione e Legacoop si impegnano a mantenere con le forze politiche, le Istituzioni, le altre associazioni di rappresentanza sociali ed economiche un comportamento ispirato ad autonomia e indipendenza, collaborando e interagendo con esse al fine di conciliare la rappresentanza degli interessi legittimi degli enti associati con gli interessi più generali della comunità di riferimento.

9. Intergenerazionale

Legacoop si impegna, ai vari livelli dell'Associazione, a promuovere l'intergenerazionalità, favorendo la crescita delle giovani generazioni, dei nuovi operatori ed il ricambio generazionale. Legacoop, ai vari livelli dell'Associazione, in particolare si impegna a promuovere un ricambio generazionale sano e costruttivo e contribuire a costruire il futuro dell'organizzazione attraverso il lavoro congiunto tra le generazioni e una serie di azioni che favoriscano la partecipazione, l'apprendimento condiviso e la crescita, sostenendo i talenti tra i giovani che fanno cooperazione, promuovendo il merito, lavorando su processi che permettano la realizzazione di un patto intergenerazionale.

Come già detto in premessa, per Legacoop l'eticità dei comportamenti non può essere valutata solo in base alla semplice osservanza delle norme di legge e dei regolamenti associativi, ma deve fondarsi su un'adesione sincera e totale ai principi che ispirano i valori fondanti dell'esperienza cooperativa.

Legacoop si impegna quindi, attraverso una ricerca continua, a individuare sempre nuove forme e strumenti che possano consentire ai componenti dell'Associazione di aderire in modo efficace ai principi suddetti tenendo conto dei mutamenti nelle imprese cooperative e nel tessuto socio-economico.

Statuto della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue

Capo I

Principi e norme generali

Art. 1 - Natura e scopi

La Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (d'ora in avanti Legacoop) è l'associazione di tutela e rappresentanza delle cooperative associate, riconosciuta come persona giuridica ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo del capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e dal decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

Legacoop, è un'associazione senza fini di lucro agisce in autonomia da ogni altra organizzazione politica, sociale ed economica.

L'adesione a Legacoop da parte delle cooperative e degli enti che ne hanno titolo è libera e volontaria. Scopi fondamentali di Legacoop sono la promozione della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, la diffusione dell'idea e della esperienza cooperativa, la rappresentanza e la tutela delle cooperative e degli enti aderenti ai fini del loro consolidamento e sviluppo.

Legacoop opera perché le cooperative ed enti associati adempiano alla funzione sociale riconosciuta alla cooperazione dall'art. 45 della Costituzione italiana, senza discriminazione per le opinioni politiche, per il genere, l'appartenenza etnica e le convinzioni religiose delle persone che ne fanno parte.

Legacoop svolge le sue funzioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle imprese associate ed è competente ad esercitare la vigilanza sugli Enti cooperativi, riconosciuta dall'art. 2 decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

Legacoop aderisce all'Alleanza Cooperativa Internazionale (ACI), si riconosce negli scopi e negli obiettivi di questa, si impegna perché sia riconosciuta quale rappresentanza universale delle organizzazioni cooperative.

Legacoop mantiene costanti rapporti con le altre associazioni cooperative e con le organizzazioni i cui scopi siano coincidenti o compatibili con i propri. In particolare, Legacoop persegue ed opera conseguentemente per il rafforzamento dei rapporti con le altre Associazioni cooperative italiane ed assume l'unità della rappresentanza delle organizzazioni cooperative quale obiettivo strategico.

Art. 2 - Valori e principi

Legacoop si riconosce nei principi generali e nelle regole fondamentali di comportamento e di relazione contenuti nella Carta dei Valori. Essa inoltre adotta e promuove presso gli enti associati Codici etici, finalizzati ad ispirare l'azione degli enti stessi al principio di legalità e al rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose, all'utilità e all'interesse sociale, alla trasparenza dei mercati, alla qualità del lavoro, alle pari opportunità, allo sviluppo sostenibile.

Art. 3 - Compiti

Legacoop si propone di:

- a. Promuovere i valori, la cultura e la pratica cooperativistica, con particolare riguardo alle aree del Paese ove la cooperazione è meno presente;
- b. Favorire lo sviluppo imprenditoriale e la qualità sociale e la relativa visibilità delle cooperative e degli enti aderenti;
- c. Assicurare la piena e consapevole partecipazione dei soci alle scelte aziendali quale fondamento della pratica cooperativistica;
- d. Assicurare un costante e crescente contributo di Legacoop, delle cooperative e degli enti associati alla soluzione delle grandi questioni sociali ed economiche nazionali, quali il buon funzionamento dei mercati, la coesione sociale, la parità di genere, l'integrazione di cittadini extracomunitari, la valorizzazione del lavoro, la tutela ambientale, lo sviluppo e la qualificazione della base produttiva;
- e. Promuovere e favorire lo sviluppo dei rapporti tra cooperative quale ulteriore elemento di distintività della cooperazione;
- f. Concorrere alla diffusione internazionale della cooperazione, particolarmente nei Paesi con bassi livelli di sviluppo.

A questi fini Legacoop:

- Rappresenta gli enti associati ed esercita le funzioni di vigilanza e controllo previste dalla legge o dall'ordinamento Legacoop;
- Elabora, promuove e sostiene iniziative legislative ed amministrative a vantaggio delle cooperative;
- Realizza e favorisce, anche attraverso la partecipazione e il contributo a strutture appositamente costituite, studi, ricerche, informazione, formazione, documentazione e relativa conservazione riguardanti la cooperazione e la sua storia;
- Finalizza ed orienta l'attività del proprio Fondo mutualistico alla promozione di nuova cooperazione, alla diffusione della conoscenza della cooperazione, allo sviluppo delle cooperative;
- Organizza e rende accessibili alle cooperative e agli enti associati servizi per le attività di consulenza, assistenza ed informazione;
- Conduce una politica idonea a diffondere in tutte le cooperative aderenti l'adozione di pratiche di responsabilità sociale delle imprese, verificabili anche attraverso i bilanci sociali, quale tratto distintivo e visibile testimonianza della utilità sociale della cooperazione;
- Adotta e promuove presso le strutture associative, le cooperative e gli enti associati politiche di pari opportunità per rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono alle donne l'accesso ai luoghi decisionali e favorisce adeguate rappresentanze femminili anche attraverso la definizione di quote minime riservate;
- Sviluppa le relazioni tra cooperative ed enti associati, anche adottando schemi di organizzazione che favoriscano il coordinamento e l'integrazione di aree omogenee in

ragione dello scambio mutualistico e delle dimensioni di impresa, al fine di migliorare il presidio dei mercati, la capacità di sistema, i processi di partecipazione, nonché di conseguire una migliore capacità di rappresentanza;

- Interviene nelle controversie tra enti associati secondo le disposizioni del presente Statuto;
- Stipula contratti ed accordi collettivi di lavoro.

Art. 4 - Assetto istituzionale

Legacoop si organizza per i livelli istituzionali nazionale e regionale.

Legacoop articola, inoltre, la propria struttura per livelli organizzativi di settore.

In coerenza con i principi di sussidiarietà e complementarietà, possono essere istituite ulteriori articolazioni a livello territoriale e/o settoriale, ove ritenuti funzionali dagli enti associati.

Art. 5 - Sede

Legacoop Nazionale ha la sua sede in Roma e può istituire delegazioni ed uffici nelle località italiane ed estere in cui particolari condizioni ne richiedano la istituzione.

Art. 6 - Organo ufficiale

Organo ufficiale di Legacoop è “Legacoop Informazioni”.

Art. 7 - Divieto di svolgimento attività economiche

Legacoop non può svolgere attività economiche ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 86 del 21/3/88, convertito in legge n. 160 del 20/5/88.

La capacità di Legacoop deve intendersi limitata alle specifiche funzioni ad essa assegnate per legge o per Statuto, con esclusione di ogni atto o attività di natura economica e di ogni prestazione di garanzia, anche a favore di cooperative aderenti. Gli atti eccedenti i limiti predetti sono nulli.

Capo II

Rapporti associativi

Art. 8 - Adesione a Legacoop

Possono aderire a Legacoop Nazionale:

- a. tutte le società cooperative, i loro consorzi, le mutue, le società di mutuo soccorso;
- b. gli Enti associativi le cui finalità siano coerenti con gli scopi di Legacoop;
- c. le società ordinarie con partecipazione maggioritaria di società cooperative, loro consorzi o altri Enti associati.

La Direzione, può accettare inoltre l’adesione:

- a. di società a partecipazione minoritaria di Enti cooperativi, purché le loro attività siano

- particolarmente significative per il raggiungimento delle finalità di Legacoop;
- b. di società ordinarie il cui controllo sia stabilmente detenuto dai lavoratori delle stesse;
 - c. di Enti regolati secondo i principi cooperativi della mutualità;
 - d. di società non cooperative, purché abbiano finalità solidaristiche e non speculative.

Gli Enti che non hanno la forma della società cooperativa mutualistica sono tenuti ad osservare il presente Statuto, nonché i Regolamenti e le deliberazioni prese da Legacoop, ad eccezione di quanto previsto dell'art. 9 lettera b) dello Statuto.

L'adesione a Legacoop da parte degli Enti di cui ai precedenti commi, ove non sia stabilita dal loro Statuto, deve essere richiesta con delibera del rispettivo organo competente. L'accettazione è deliberata dalla Presidenza e ratificata dalla Direzione nella sua prima riunione. L'atto di adesione a Legacoop si perfeziona ed acquista efficacia ad ogni effetto solo al momento in cui Legacoop comunica all'ente il numero di iscrizione assegnatogli.

La sola forma di adesione a Legacoop è quella diretta.

Per il recesso o l'esclusione si applicano le norme dell'art. 24 del Codice Civile. L'esclusione è deliberata dalla Direzione secondo la procedura definita dal Regolamento generale.

Gli Enti aderenti che recedono o sono esclusi da Legacoop o che comunque cessino di farne parte non possono ripetere le quote versate e non hanno alcun diritto sul suo eventuale patrimonio.

L'adesione a Legacoop determina la contestuale adesione a tutti i livelli di organizzazione di cui all'art. 4.

Art. 9 - Obblighi degli associati

Con l'adesione a Legacoop, l'ente si impegna all'osservanza delle disposizioni del presente Statuto e dei principi ed indirizzi contenuti nella Carta dei Valori e nel Codice Etico e ad informare il proprio statuto e la propria azione agli stessi, nonché:

- a. al rispetto dei regolamenti e di ogni deliberazione legittimamente assunta dai competenti organi di Legacoop;
 - b. a sottoporsi alle revisioni ordinarie, disposte da Legacoop ai sensi della legislazione vigente, fatte salve le legislazioni speciali delle Regioni a statuto autonomo;
 - c. a inviare i bilanci annuali e ogni documentazione di supporto, nonché le informazioni richieste da Legacoop a fini statistici;
 - d. a informare i soci delle iniziative più significative assunte da Legacoop;
 - e. a promuovere la partecipazione dei soci alla vita interna e alle attività esterne dell'associazione;
 - f. a consentire, quando richiesta, la partecipazione di esponenti di Legacoop alle assemblee e ai consigli di amministrazione, ove non ostino motivate ragioni di riservatezza;
 - g. al pagamento dei contributi associativi annuali di cui al successivo art. 21, punto g).
- Legacoop si impegna ad utilizzare le informazioni e i dati degli associati, sia all'interno della organizzazione che verso terzi, esclusivamente per ragioni istituzionali ed inerenti il rapporto associativo.

Art. 10 - Inosservanza degli obblighi

Qualora l'ente associato violi gli obblighi di cui all'articolo 9 ovvero assuma comportamenti tali da determinare danno all'immagine di Legacoop, si procede all'adozione di provvedimenti sanzionatori, ivi compresa – nei casi più gravi - l'esclusione da Legacoop, nel rispetto delle fattispecie e delle modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento generale. In particolare, il mancato pagamento dei contributi associativi annuali, di cui al successivo art 21 punto g), previa messa in mora dell'Ente associato inadempiente, comporta:

- a. la sospensione del diritto all'assistenza e la sospensione dei propri rappresentanti dalla partecipazione agli organi ai vari livelli;
- b. l'esclusione, trascorso il periodo di mora, da Legacoop Nazionale e dalle strutture di cui ai successivi Capi V e VI.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati dalla Direzione.

La Presidenza, nei casi di particolare urgenza, può deliberare, sentito il Comitato dei Garanti, la sospensione dell'ente associato fino alla prima riunione utile della Direzione.

Capo III

Ordinamento di Legacoop

Art. 11 - Organi di Legacoop Sono organi di Legacoop:

- Il Congresso Nazionale;
- L'Assemblea Nazionale dei Delegati;
- La Direzione;
- La Presidenza;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Comitato dei Garanti.

Art. 12 - Congressi ordinari e straordinari

Il Congresso nazionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni.

Il Congresso è convocato in via straordinaria con deliberazione dell'Assemblea nazionale dei delegati, anche per iniziativa della Direzione, quando lo richiedano urgenti necessità di Legacoop.

Art. 13 - Modalità di convocazione

L'avviso di convocazione del Congresso, il relativo ordine del giorno e il luogo dove sarà tenuto, approvati dalla Direzione, sono pubblicati nell'organo ufficiale di Legacoop almeno 60 giorni prima della data di convocazione.

I documenti congressuali sono pubblicati sull'organo ufficiale di Legacoop almeno trenta giorni prima della data di convocazione di cui al precedente comma.

In relazione e in preparazione dei Congressi ordinari e straordinari di Legacoop, le Legacoop regionali e territoriali ove esistenti devono indire i loro rispettivi congressi, o assemblee, secondo le modalità, con gli stessi temi ed entro i termini deliberati dalla Direzione.

Art. 14 - Composizione del Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti nei congressi delle Legacoop regionali e dai delegati dei consorzi e delle società di rilevanza nazionale, individuati secondo i criteri e le procedure stabiliti da apposita delibera della Direzione.

È in ogni caso garantita la prevalenza di delegati che siano espressione diretta delle cooperative, con una rappresentanza femminile adeguata alla composizione della base sociale delle cooperative.

Ogni Congresso Regionale elegge un numero di delegati determinato dal Regolamento apposito, che dovrà tenere conto del numero dei soci delle cooperative aderenti, anche in relazione alla natura dello scambio mutualistico, del fatturato e dei contributi associativi corrisposti, secondo i dati raccolti e i criteri stabiliti dalla Direzione nel Regolamento congressuale.

È in ogni caso garantita la partecipazione a delegati di ogni regione sempreché i relativi congressi siano stati regolarmente convocati e conclusi.

Il Congresso Nazionale si costituisce nella sede e data indicati nell'avviso di convocazione ed elegge nel proprio seno l'Ufficio di Presidenza, la Commissione per la verifica dei mandati, la Segreteria e le Commissioni che risultino utili ai lavori congressuali.

Art. 15 - Poteri del Congresso

Il Congresso Nazionale è l'organo sovrano di Legacoop. In particolare spetta al Congresso:

- a. approvare i documenti congressuali;
- b. determinare l'indirizzo generale dell'azione di Legacoop;
- c. eleggere la Direzione, il Comitato dei Garanti e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d. deliberare sullo Statuto e sulla Carta dei Valori di Legacoop.

Art. 16 - Validità delle riunioni e delle votazioni

Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della metà dei delegati; in seconda convocazione, che può avere luogo dopo un'ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei delegati presenti.

Le deliberazioni concernenti modifiche allo Statuto sono adottate a maggioranza di due terzi dei delegati presenti.

Per deliberare sullo scioglimento di Legacoop Nazionale è necessaria almeno la presenza di quattro quinti dei delegati e il voto favorevole di tre quinti di essi.

Le elezioni degli organi di cui al punto c) del precedente articolo sono effettuate normalmente a scrutinio segreto, facendo salvi i diritti di eventuali minoranze a proporre propri candidati e ottenere proprie rappresentanze.

Si procede a scrutinio palese quando almeno il 90% dei delegati si pronuncino per questa modalità di voto.

Art. 17 - Assemblea Nazionale dei delegati

L'Assemblea Nazionale dei Delegati al Congresso Nazionale resta in carica fino al successivo Congresso e nomina al suo interno un Presidente.

L'Assemblea può sostituire per cooptazione i delegati venuti a mancare per dimissioni, decadenza o altra causa. Le sostituzioni dovranno avvenire mantenendo inalterati i rapporti tra le rappresentanze e secondo le indicazioni nominative delle relative istanze. Alle riunioni dell'Assemblea partecipano di diritto i membri della Direzione Legacoop, del Comitato dei Garanti e dei Revisori dei Conti.

Le riunioni della Assemblea sono convocate, annualmente, dal Presidente dell'Assemblea Nazionale dei Delegati d'intesa con il Presidente di Legacoop. L'Assemblea Nazionale dei Delegati deve inoltre essere convocata qualora lo richieda la Presidenza di Legacoop o un quinto dei componenti dell'Assemblea medesima o un terzo della Direzione di Legacoop.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Poteri dell'Assemblea Nazionale dei Delegati:

- Valutare il programma di attività predisposto dalla Direzione e il consuntivo di quello svolto;
- Ratificare, alla prima riunione utile, le cooptazioni e le decadenze decise dalla Direzione;
- Effettuare cooptazioni in seno alla Direzione, in misura non superiore al 5% del numero complessivo dei membri di quest'ultima;
- Convocare, con deliberazione di almeno la metà più uno dei componenti, il Congresso straordinario di Legacoop;
- Modificare lo Statuto di Legacoop con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti;
- Ratificare, nella prima seduta utile, a maggioranza semplice, le modifiche statutarie di cui al successivo art. 41.

Art. 18 - Direzione: composizione

La Direzione è eletta dal Congresso, che ne stabilisce i criteri di composizione e il numero dei membri, nel rispetto dei seguenti elementi:

- a) La maggioranza dei membri deve essere scelta tra soci di cooperative o di rappresentanti di consorzi e società di carattere nazionale;
- b) La rappresentanza di ciascun genere non può essere inferiore al 30% del numero complessivo dei membri;
- c) La presenza dei giovani, in età non superiore ai 40 anni, deve essere pari almeno al 10% dei membri.

Art. 19 - Condizioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza ed esclusione La Direzione definisce nel Regolamento Generale i casi di decadenza, di ineleggibilità e incompatibilità ai vari livelli.

La Direzione dichiara la decadenza dei propri membri, che vengano a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale. La Direzione può deliberare comunque il provvedimento di esclusione di un proprio membro per motivi di particolare gravità, fortemente lesivi degli interessi della organizzazione, sentito il Comitato dei Garanti

Art. 20 - Riunioni della Direzione

La Direzione è convocata dal Presidente di Legacoop su iniziativa della Presidenza o obbligatoriamente qualora lo richieda un terzo dei membri della Direzione, dandone comunicazione al Comitato dei Garanti. La Direzione delibera a maggioranza dei presenti, tranne nel caso vi siano disposizioni regolamentari diverse.

Il Comitato dei Garanti, Il Collegio dei Revisori dei Conti, partecipano alle riunioni della Direzione senza diritto di voto. Partecipano altresì il Direttore e l'Amministratore, senza diritto di voto, quando siano persone diverse dai componenti della Direzione medesima. La Direzione designa il segretario della riunione.

Art. 21 - Poteri della Direzione

Spetta alla Direzione dirigere Legacoop. Essa delibera sulle principali questioni che attengono all'indirizzo ed al funzionamento di Legacoop provvedendo, in particolare, a:

- a. approvare il programma di attività di Legacoop e verificarne la sua realizzazione, anche attraverso l'analisi della situazione e delle strategie dei settori, di concerto con le strutture settoriali;
- b. convocare il Congresso Nazionale e stabilirne l'ordine del giorno;
- c. eleggere il Presidente di Legacoop;
- d. eleggere uno o più Vice Presidenti, di cui uno Vicario, e i restanti membri di Presidenza;
- e. deliberare -in coerenza con le disposizioni del presente statuto- su proposta della Presidenza, sentito il Comitato dei Garanti, la ripartizione dei compiti e dei relativi poteri concernenti l'esercizio delle funzioni di rappresentanza e gestionali;
- f. approvare i rendiconti preventivi e consuntivi di Legacoop nei termini fissati dal successivo art 30;
- g. stabilire le aliquote dei contributi associativi di concerto con gli organi direttivi delle strutture settoriali e Regionali e le rispettive quote di competenza;
- h. consentire che, nell'esercizio delle loro attività, le strutture di cui all'art. 4 possano richiedere contribuzioni aggiuntive per specifiche esigenze;
- i. approvare i Regolamenti previsti dall'art. 40 salvo il Regolamento del Comitato dei Garanti;
- j. deliberare i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente statuto nei confronti degli enti associati, compreso il provvedimento di esclusione e ratificare l'ammissione di nuovi deliberata dalla Presidenza;
- k. sentiti gli enti associati, autorizzare la costituzione delle Associazioni di settore di

cui al successivo art. 34;

- l. provvedere alla istituzione dei gruppi di settore di cui al successivo art. 35 adottando gli schemi per il coordinamento e l'integrazione tra gruppi omogenei di cooperative;
- m. Deliberare i trattamenti economici e normativi dei dipendenti;
- n. definire le politiche delle relazioni industriali della cooperazione e valutare i contratti e gli accordi di lavoro stipulati dalle Associazioni di settore, di cui alla lettera g. dell'art. 36, ai fini della loro coerenza con le medesime politiche;
- o. istituire la Commissione per le politiche di pari opportunità, provvedendo alla sua regolamentazione, alla nomina dei membri e, su proposta della Commissione stessa, eleggerne il Presidente.
- p. nominare il commissario ai sensi del successivo articolo 37;

La Direzione può nominare Commissioni di lavoro, nonché, al proprio interno, articolazioni funzionali a cui delegare proprie competenze.

Art. 22 - La Presidenza

La Presidenza è eletta dalla Direzione nel numero di membri fissato dalla medesima. La sua composizione deve tenere conto di una adeguata rappresentanza di genere, secondo i principi e i propositi stabiliti dal presente statuto.

Di essa fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente Vicario e gli altri eventuali Vice Presidenti. Essi durano in carica per un massimo di due mandati.

La Direzione, con propria motivata delibera, assunta contestualmente alla convocazione del congresso e con maggioranza dei 2/3 dei presenti, può derogare alla disposizione di cui al comma precedente e, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal vigente relativo regolamento, autorizzarne la candidabilità per un ulteriore mandato.

La Presidenza provvede a

- a. curare o verificare, in relazione alle funzioni di sua competenza, l'esecuzione delle delibere della Direzione;
- b. coordinare l'attività di Legacoop con quella delle strutture regionali e settoriali;
- c. verificare l'andamento dei conti ogni sei mesi;
- d. nell'ambito dei piani deliberati dalla Direzione, assumere, nominare e licenziare dirigenti, impiegati e quadri, definendone i compiti sulla base del Regolamento Generale e determinandone i relativi trattamenti economici e normativi nel rispetto dell'art. 21 lettera m);
- e. deliberare sull'ammissione degli Enti che ne fanno richiesta, sottoponendo le relative delibere a ratifica della Direzione;
- f. stabilire l'indirizzo dei periodici di Legacoop, nominandone i Direttori;
- g. nominare i rappresentanti di Legacoop presso gli organismi consultivi statali e in tutti quegli organismi dei quali è chiamata a far parte;
- h. su proposta del Presidente, nominare e revocare il Direttore;
- i. su proposta del Presidente, nominare e revocare l'Amministratore;

- j. definire l'assetto generale organizzativo di Legacoop e provvedere alle necessarie revisioni, anche attraverso la costituzione di commissioni e la convocazione di apposite sessioni;
- k. stipulare i contratti ed accordi di lavoro di competenza di Legacoop;
- l. curare i rapporti di Legacoop con le Pubbliche Amministrazioni, con le Organizzazioni sindacali ed economiche nazionali, nonché con gli altri movimenti cooperativi e dell'impresa sociale in Italia e all'estero.

Su proposta del Presidente, la Presidenza attribuisce a singoli membri deleghe specifiche di attività.

Art. 23 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza di Legacoop, convoca la Direzione e la Presidenza e presiede le riunioni.

Firma gli atti ufficiali di Legacoop ed ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti di fronte a qualsiasi giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.

Art. 24 - Il Direttore

Il Direttore, nei limiti dei poteri conferiti, svolge le funzioni che gli vengono attribuite dalla Direzione nazionale, così come stabilito ai sensi del precedente articolo 21, lettera e). Il Direttore attende al coordinamento della struttura, curando in via generale l'erogazione dei servizi agli Enti associati e alle Strutture territoriali e settoriali di Legacoop e la gestione del personale di Legacoop.

Partecipa alle riunioni della Presidenza senza diritto di voto.

Art. 25 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un numero di membri effettivi e supplenti stabilito dal Congresso Nazionale.

Tra i membri effettivi viene eletto il Presidente.

I membri del Collegio durano in carica nel periodo tra l'uno e l'altro Congresso ordinario di Legacoop.

Il Collegio controlla l'amministrazione di Legacoop, ne accerta la regolare tenuta e almeno ogni trimestre controlla i movimenti e la consistenza di cassa.

Nel caso in cui i membri del Collegio dei Revisori dei Conti vengano a mancare per dimissioni o altra causa, alla loro sostituzione provvede la Direzione con maggioranza dei 2/3 dei presenti sottoponendo la decisione a ratifica dell'Assemblea Nazionale dei Delegati.

Art. 26 - Il Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti è composto da un massimo di 16 membri, è eletto dal Congresso il quale, in occasione delle successive scadenze congressuali, procede a rinnovare la composizione del Comitato stesso, non oltre i 4/5 dei suoi componenti. Il comitato elegge

al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente. Di esso possono fare parte anche membri esterni all'organizzazione purché non abbiano responsabilità amministrative negli enti associati.

Nel caso in cui i membri del Comitato dei Garanti vengano a mancare per dimissioni o altra causa, alla loro sostituzione provvede la Direzione con maggioranza dei 2/3 dei presenti, sottoponendo la decisione alla ratifica dell'Assemblea Nazionale dei Delegati.

Quando, tuttavia, nel periodo che intercorre tra l'uno e l'altro Congresso, venga a mancare la maggioranza dei membri eletti dal Congresso, l'Assemblea Nazionale dei Delegati provvede a nuova elezione dell'intero comitato.

Art. 27 - Compiti e competenza del Comitato Garanti

Il Comitato vigila sul corretto funzionamento degli organi di Legacoop Nazionale e sul rispetto dello Statuto da parte degli stessi, nonché sulla conformità dei comportamenti individuali dei componenti la Direzione ai principi contenuti nello Statuto e nella Carta Valori.

Il Comitato esprime parere sulla proposta della Presidenza di cui al precedente articolo 21, lettera e). Esso ha competenza in materia di controversie che insorgano tra enti aderenti di natura nazionale o quando questi sono comunque parte in causa, ovvero tra questi e le associazioni di settore o Legacoop.

Il Comitato Garanti ha anche competenza per le controversie che insorgano tra Legacoop Nazionale e Legacoop regionali o associazioni di settore.

Il Comitato garanti ha inoltre competenza di secondo grado per i casi di esclusione degli enti associati e per le controversie insorte tra enti e/o soggetti appartenenti alle Associazioni di settore o alle Strutture regionali e già giudicate in prima istanza dai rispettivi Comitati Garanti. Quest'ultima competenza è di primo grado durante il periodo che precede la costituzione da parte dell'Associazione di settore o della Struttura regionale del proprio Comitato garanti ovvero qualora lo stesso non sia in grado di svolgere, per qualsiasi motivo, le attività ad esso spettanti.

Il Comitato Garanti, nell'esercizio delle sue funzioni, può procedere anche di propria iniziativa a tutte le verifiche che ritiene necessarie, esprimere rilievi ed avanzare proposte. Il parere del Comitato Garanti è comunque necessario in tutte le ipotesi di provvedimenti sanzionatori conseguenti a violazioni di obblighi statutari o regolamentari.

Ad esso la Direzione può richiedere pareri e formulare quesiti e ad esso è demandata l'interpretazione del presente Statuto e dei regolamenti in caso di dubbio o controversia. Il Presidente del Comitato Garanti presenta alla Direzione, in occasione della presentazione del rendiconto economico di cui all'art. 30, una relazione annuale sullo svolgimento dell'attività esercitate dal Comitato stesso.

L'assetto organizzativo del Comitato, articolato per sezioni in relazione ai compiti ad esso attribuiti dal presente statuto, è disciplinato da un regolamento approvato dal Congresso o dall'Assemblea Nazionale dei delegati. Le modalità di svolgimento delle attività, così come i criteri di coordinamento tra le sezioni del Comitato, sono disciplinati da un regolamento interno.

Capo IV

Amministrazione

Art. 28 - L'Amministratore

L'Amministratore, nei limiti dei poteri conferiti, svolge le funzioni che gli vengono attribuite dalla Direzione nazionale, così come stabilito ai sensi del precedente art. 21, lettera e. L'Amministratore svolge l'attività di gestione amministrativa e contabile di Legacoop.

Art. 29 - Patrimonio ed entrate

- 1.. Il patrimonio di Legacoop è costituito dai beni ad essa pervenuti per qualsiasi titolo.
2. Sono entrate ordinarie:
 - a. i contributi associativi corrisposti dagli enti aderenti;
 - b. i contributi obbligatori per legge;
 - c. gli interessi e le rendite patrimoniali.
3. Sono entrate straordinarie:
 - a. i contributi straordinari e quelli volontari degli enti aderenti;
 - b. i contributi di enti pubblici e privati;
 - c. ogni altra eventuale entrata.
4. Il contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile.
5. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 30 - Preventivi e consuntivi

L'esercizio finanziario di Legacoop coincide con l'anno solare.

La Presidenza sottopone alla Direzione il preventivo entro il mese di dicembre di ciascun esercizio e il rendiconto economico entro il mese di giugno dell'anno successivo.

Capo V

Legacoop regionali

Art. 31 - Strutture regionali

Le Legacoop regionali rappresentano Legacoop Nazionale nel territorio e hanno la responsabilità dell'attuazione delle politiche cooperative nelle rispettive aree geografiche, secondo i principi del presente Statuto e gli indirizzi generali determinati da Legacoop Nazionale. Fanno parte di Legacoop regionale le cooperative e gli enti aderenti a Legacoop Nazionale che hanno la sede legale in quel territorio regionale.

Le Legacoop regionali per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra e nell'esercizio delle loro attività hanno autonomia giuridica, organizzativa e patrimoniale e sono rappresentate dai rispettivi Presidenti.

Esse hanno natura di Associazioni non riconosciute ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 e ss del Codice Civile e rispondono delle proprie obbligazioni esclusivamente con il loro patrimonio. L'ordinamento e l'amministrazione delle Legacoop regionali sono regolati dai rispettivi Statuti. Questi non possono contenere norme in contrasto con il presente Statuto e debbono essere conformi ai principali istituti e regole in esso contenute.

Qualora siano istituiti ulteriori livelli associativi, le Legacoop regionali decentreranno a tali strutture proprie funzioni definendone negli statuti i livelli di autonomia giuridica, patrimoniale e gestionale

Art. 32 - Compiti

Le Legacoop regionali hanno il compito di:

- a. rappresentanza generale della cooperazione verso le Istituzioni, le Associazioni datoriali, i Sindacati a livello territoriale;
 - b. definire, di intesa con le cooperative interessate e di concerto con i Settori e le Associazioni nazionali, le possibili articolazioni delle strutture operative settoriali;
 - c. promozione di nuova impresa cooperativa, proselitismo, diffusione della cultura cooperativa in ambito territoriale;
 - d. definizione e approvazione, d'intesa o su proposta delle cooperative interessate, degli assetti organizzativi e operativi Legacoop nel territorio;
 - e. organizzazione ed erogazione dei servizi alle cooperative, nonché di adeguate forme di assistenza, partecipando alla rete nazionale;
 - f. adottare regolamenti per i trattamenti economici e normativi dei dipendenti
 - g. promozione, coordinamento e indirizzo delle politiche intersettoriali di scala territoriale;
 - h. promozione e gestione del rapporto con le sedi legislative e amministrative Regionali;
 - i. promozione e attuazione di una politica per la qualificazione delle risorse umane;
 - j. vigilanza sulla base di quanto previsto dal Regolamento Generale di Legacoop;
 - k. comunicazione e immagine;
- e quant'altro delegato da Legacoop Nazionale.

Nella logica della sussidiarietà utile alle associate e per meglio presidiare il territorio di competenza, le Legacoop regionali possono decentrare proprie funzioni a organismi provinciali o sub-provinciali, definendone negli Statuti l'organizzazione, gli ambiti di attività, i livelli di autonomia patrimoniale e gestionale.

Art. 33 – Congressi regionali

La convocazione dei Congressi di cui all'art.13 è deliberata dai rispettivi organi statutariamente deputati, nei tempi fissati dal Regolamento congressuale nazionale e con modalità tali da favorire la più ampia partecipazione delle socie e dei soci, nonché la rappresentanza e visibilità di eventuali distinte opinioni.

Il Congresso deve in ogni caso deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno del Congresso nazionale ed eleggerne i delegati secondo i criteri e le modalità di cui al primo comma. La convocazione del Congresso deve essere tempestivamente comunicata alla Presidenza di Legacoop Nazionale, che può parteciparvi con propri rappresentanti o delegati. Le Legacoop regionali possono prevedere i casi e le modalità di Congressi straordinari diversi da quelli dell'art.13, che dovranno comunque essere organizzati d'intesa con Legacoop Nazionale.

Capo VI

Associazioni e strutture di settore

Art. 34 - Associazioni di settore

Legacoop autorizza l'istituzione di organizzazioni settoriali in forma di associazione, ai sensi degli artt.36 e ss. del Codice Civile, in presenza di un adeguato numero di Enti cooperativi e di sufficienti risorse finanziarie.

L'ordinamento e l'amministrazione delle Associazioni di settore sono regolati dai rispettivi Statuti. Questi non possono contenere norme in contrasto con il presente Statuto e debbono essere conformi ai principali istituti e regole in esso contenuti. Gli statuti delle Associazioni di settore debbono altresì prevedere assise periodiche per la definizione delle relative politiche, la verifica dell'attività e l'elezione degli organismi dirigenti. È compito delle Associazioni garantire altresì che le rispettive assise si tengano in periodi congrui con il Congresso nazionale Legacoop, così da armonizzarne contenuti e indirizzi.

Art. 35 - Gruppi di settore

Qualora non sussistano le condizioni di cui al precedente articolo, Legacoop, sentite le cooperative, organizza le stesse in gruppi di settore, i quali svolgono la loro attività con autonomia gestionale nell'ambito dell'organizzazione di Legacoop. I dirigenti di tali strutture sono nominati dagli enti associati di concerto con la Presidenza di Legacoop.

Art. 36 - Compiti e organizzazione

Le Associazioni e i gruppi di settore hanno i seguenti compiti:

- a. promuovere e gestire il rapporto con istituzioni, organi o enti nazionali per l'adozione di normative di sostegno e la definizione delle relative politiche industriali;
- b. rappresentare, di concerto con Legacoop quando occorre, le cooperative e gli altri enti aderenti presso i Ministeri competenti;
rappresentare le cooperative e gli enti aderenti negli organismi di settore e nei confronti delle organizzazioni di categoria di altre associazioni;
- a. promuovere politiche e strumenti di sistema ed alleanze atte a favorire la qualificazione e la crescita delle cooperative nei mercati di riferimento;
- b. porre in atto le politiche utili a consolidare il tessuto delle cooperative aderenti e a perseguire la diffusione della impresa cooperativa sul territorio nazionale;
- c. curare i rapporti con pari organizzazioni o associazioni nazionali ed internazionali;

d. stipulare contratti ed accordi di lavoro.

Le Associazioni di settore e gruppi di settore, d'intesa con le Legacoop regionali e secondo le deliberazioni degli organi competenti, possono articolarsi in livelli regionali o distrettuali.

Capo VII

Disposizioni varie e transitorie

Art. 37 - Commissariamento di Legacoop regionali o Associazioni di settore La Direzione nazionale, previo parere del Comitato Garanti, può nominare un Commissario straordinario delle Legacoop regionali o delle Associazioni di settore, stabilendone i poteri e la durata, nei seguenti casi:

1. gravi controversie tra enti associati che pregiudichino il normale e ordinato funzionamento delle Legacoop regionali e delle Associazioni di settore;
2. impossibilità a svolgere le attività istituzionali da parte degli organi statutari;
3. gravi irregolarità o violazioni dello Statuto, compreso quello della Legacoop nazionale.

La procedura può essere avviata su iniziativa della Presidenza ovvero di almeno il 25% degli enti aderenti all'Associazione regionale o di settore.

La Presidenza di Legacoop delibera la proposta di commissariamento informando contemporaneamente la struttura interessata e il Comitato nazionale garanti. La Presidenza di Legacoop, trascorsi 15 giorni dall'avvio del procedimento, sottopone la proposta di commissariamento all'approvazione della Direzione nazionale

Il commissario dura in carica per un periodo di tempo non superiore a dodici mesi, rinnovabili per altri sei mesi per giustificati motivi

Il Commissario straordinario assume le decisioni necessarie per l'amministrazione e la provvisoria organizzazione in conformità con le decisioni della Direzione nazionale e, qualora quest'ultima deliberi in tal senso, procede alla revoca degli organi in carica e alla successiva convocazione del Congresso per l'elezione dei nuovi organi statutari. Il Commissario straordinario è tenuto a riferire alla Direzione di Legacoop sullo svolgimento del mandato e i suoi esiti.

Art. 38 - Consultazione degli enti associati

Quando richiesto da almeno il 25% dei suoi componenti o dalla Presidenza, la Direzione di Legacoop può deliberare la consultazione degli associati su materie o scelte di particolare rilevanza che riguardino l'insieme degli enti aderenti.

La consultazione dovrà essere organizzata e gestita da una commissione, presieduta dal Presidente del Comitato Garanti e nominata dalla Direzione, nei tempi e con le modalità da questa stessa determinati.

La commissione riferirà nei tempi stabiliti alla Direzione gli esiti della consultazione per le deliberazioni conseguenti.

Art 39 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di scioglimento di Legacoop Nazionale, il Congresso nominerà tre o più liquidatori per le operazioni di liquidazione.

Il patrimonio netto risultante da tali operazioni sarà devoluto a scopi cooperativistici e mutualistici, secondo i deliberati del Congresso sentito l'organismo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salve diverse destinazioni imposte dalla legge.

Art. 40 - Regolamenti

Il presente Statuto è corredato ed integrato dai seguenti regolamenti:

- a) Regolamento di funzionamento del Comitato dei Garanti di cui all'art. 27, ultimo comma
- b) Dal Regolamento congressuale
- c) Dal Regolamento Generale, composto da disposizioni dedicate a:
 - Il funzionamento degli organi sociali di Legacoop
 - Le norme per la presentazione di candidature a Presidente
 - Le incompatibilità per l'elezione o la nomina negli organi direttivi ed esecutivi
 - I provvedimenti sanzionatori
 - L'adesione a Legacoop
 - L'Area Vigilanza
 - I dipendenti

Essi sono approvati dalla Direzione, salvo quanto previsto per il funzionamento del Comitato dei Garanti dall'art. 27 ultimo comma, e restano in vita sino a nuova disposizione in merito.

Art. 41 - Modifiche statutarie

La Direzione di Legacoop ha facoltà di apportare al presente Statuto le eventuali modifiche che venissero richieste dal Ministero competente in materia di vigilanza cooperativa, nonché tutte le altre che si rendessero necessarie a seguito dell'entrata in vigore di provvedimenti legislativi.

Le modificazioni di cui al comma precedente sono portate a ratifica nella prima seduta utile dell'Assemblea Nazionale dei delegati ai sensi del precedente art.17.

Regolamento del Comitato dei Garanti

Articolo 1

Il Comitato Garanti, allo scopo di svolgere con efficacia ed efficienza le funzioni e i compiti ad esso affidati dallo statuto e dai regolamenti vigenti di Legacoop nazionale, procede alla costituzione delle seguenti tre Sezioni specializzate:

- 1) la Sezione Vigilanza/Sanzioni;
- 2) la Sezione Governance;
- 3) la Sezione Controversie.

Articolo 2

Alla Sezione vigilanza/sanzioni sono affidati compiti istruttori ai fini della adozione dei seguenti atti o funzioni del Comitato:

1. il parere, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento in materia di provvedimenti sanzionatori nei confronti di componenti gli organi sociali di Legacoop, in merito alla sanzione di esclusione o di sospensione cautelativa comminata per motivi di particolare gravità;
2. il parere, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, dello Statuto Legacoop, in merito a qualsiasi provvedimento sanzionatorio in caso di violazione di obblighi statutari e regolamentari;
3. la comunicazione alla Direzione, ai sensi degli articoli 4 e 10 del Regolamento di incompatibilità di Legacoop, dello stato di incompatibilità di un membro della Direzione medesima;
4. la formulazione di proposte alla Direzione, ai sensi degli articoli 4 e 10 del Regolamento di incompatibilità, in merito alla sanzione di decadenza dalla carica di membro della Direzione in caso di mancata comunicazione di incarichi in società, associazioni, enti;
5. l'opera di vigilanza, nel rispetto dell'articolo 27 dello statuto, sul corretto funzionamento degli organi di Legacoop nazionale, anche alla luce della delibera della Direzione di cui all'articolo 21, lettera e, concernente la ripartizione delle funzioni di rappresentanza e gestionali;
6. l'opera di vigilanza, ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, sul rispetto dello statuto da parte degli organi di Legacoop nazionale;
7. l'opera di vigilanza, ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, sulla conformità dei comportamenti dei membri della Direzione nazionale ai principi espressi dallo statuto e dalla carta dei valori.

Articolo 3

Alla Sezione governance sono affidati compiti istruttori ai fini della adozione dei seguenti atti o funzioni del Comitato:

1. il parere, ai sensi dell'articolo 37 dello statuto, in merito alla nomina di commissari

straordinari, affidata alla Direzione Nazionale, per il ripristino della normalità nelle Legacoop regionali e nelle Associazioni di settore ;

2. il parere in merito al Regolamento generale di cui all'art. 40 dello Statuto;
3. il parere sulla congruità dello statuto delle Legacoop regionali e settoriali a quello di Legacoop nazionale ai sensi degli articoli 31, 34 e 35 dello Statuto nazionale, considerando altresì la necessità di assicurare un equilibrio e una coerenza sostanziali tra i possibili diversi modelli di governance adottabili nel sistema associativo di Legacoop;
4. il parere, ai sensi degli articoli 21 e 27 dello statuto, sulla proposta della Presidenza di Legacoop nazionale in merito alla distribuzione delle funzioni di rappresentanza e di gestione;
5. il parere vincolante, ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, in merito all'interpretazione di norme statutarie e regolamentari in caso di dubbi o controversie;
6. la proposta alla Direzione, ai sensi dell'articolo 2 Regolamento Candidature, circa la composizione della Commissione per le candidature all'incarico di Presidente.

Articolo 4

Alla Sezione controversie sono affidati compiti istruttori ai fini della adozione dei seguenti atti o funzioni del Comitato:

1. il giudizio, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, dello Statuto, su controversie tra Enti di natura nazionale e le Associazioni settoriali e/o Legacoop nazionale;
2. il giudizio, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, dello Statuto, su controversie tra Legacoop nazionale e le Legacoop regionali o le Associazioni di settore;
3. il giudizio, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, dello Statuto, sulle controversie insorte tra enti e/o soggetti appartenenti alle Associazioni di settore o alle Strutture regionali nel periodo che precede la costituzione dei rispettivi Comitati Garanti o nei casi in cui questi ultimi non siano in grado di svolgere, per qualsiasi motivo, le attività ad essi spettanti;
4. il giudizio di secondo grado, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, dello Statuto, in caso di esclusione di un ente da Legacoop e per le controversie insorte tra enti e/o soggetti appartenenti alle Associazioni di settore o alle Strutture regionali e già giudicate in prima istanza dai rispettivi Comitati Garanti.

Articolo 5

In occasione della prima riunione, il Comitato elegge, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, il Presidente e il Vice-Presidente.

Il Presidente, in relazione alle specifiche competenze ed esperienze dei membri eletti dal Congresso, sottopone all'approvazione del Comitato la proposta di composizione delle singole Sezioni.

Ciascuna Sezione elegge al proprio interno un coordinatore. Il Presidente e il Vice Presidente non possono essere eletti coordinatori delle Sezioni.

Il Comitato, ai sensi dell'articolo 27, ultimo comma, dello statuto di Legacoop, predispone ed approva un regolamento interno allo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento delle

proprie attività e i criteri di coordinamento tra le diverse Sezioni. Il regolamento interno è reso noto all'Assemblea Nazionale dei delegati, alla Direzione e alla Presidenza di Legacoop.

Articolo 6

Il componente del Comitato dei Garanti deve dare notizia agli altri dell'esistenza di un proprio interesse personale o di motivi di potenziale conflitto con gli enti o le persone titolari di incarichi associativi nell'esercizio delle sue funzioni di Garante, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

In caso di inosservanza a quanto disposto nel precedente comma, l'atto adottato con il voto determinante del componente interessato, è nullo.

Regolamento in materia di funzionamento degli organi sociali di Legacoop

Articolo 1 - Riunioni degli organismi dirigenti

Le riunioni degli organi sociali sono convocate dagli aventi diritto secondo quanto previsto dagli Statuti.

La convocazione, salvo motivi di particolare urgenza, deve avvenire con almeno 10 giorni di anticipo ed è valida, in prima convocazione, qualora sia presente almeno il 50% più uno degli eletti, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. I componenti gli organismi sociali, impossibilitati a partecipare alle riunioni, hanno l'obbligo di giustificare preventivamente la loro assenza.

Le deliberazioni sono valide se assunte a maggioranza dei presenti.

Articolo 2 - Votazioni

Di norma le votazioni si svolgono a scrutinio palese. Si svolgono a scrutinio segreto le votazioni inerenti le persone e i provvedimenti ad esse collegati, salvo che il 90% dei membri presenti dell'organismo non richieda il voto palese.

Articolo 3 – Dichiarazione di accettazione dell'incarico

A seguito della elezione o della nomina in qualità di componente di organi sociali di Legacoop, la comunicazione prodotta dal soggetto interessato nel rispetto del "Regolamento sulle incompatibilità per l'elezione o la nomina negli organi direttivi ed esecutivi" conterrà anche l'atto di accettazione dell'incarico, con relativo impegno a partecipare fattivamente alle riunioni del proprio organismo.

Articolo 4 – Rendicontazione del funzionamento e della partecipazione agli organi sociali

Annualmente la Presidenza di Legacoop, in occasione dello svolgimento dell'Assemblea generale dei delegati, presenterà una rendicontazione sul funzionamento degli organi sociali e sulla partecipazione – in termini di presenze - alle riunioni degli stessi; tale rendicontazione sarà, contestualmente, trasmessa ai componenti degli organi interessati.

Regolamento sulle incompatibilità per l'elezione o la nomina negli organi direttivi ed esecutivi

Art. 1 - Incompatibilità di natura politica e istituzionale

L'elezione negli organi direttivi ed esecutivi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Presidente, Vicepresidente e/o, Direttore, Amministratore, Uffici di Presidenza, Giunte e simili) di Legacoop e delle articolazioni territoriali e settoriali, l'attribuzione di funzioni di indirizzo interno, specificazione ed esecuzione delle decisioni, nonché di rappresentanza esterna per Legacoop e per le sue articolazioni territoriali e settoriali sono incompatibili con incarichi esecutivi, di rappresentanza e di fondamentale importanza nel processo di formazione delle decisioni negli organi delle forze politiche e delle istituzioni locali, regionali, nazionali ed europei, e conseguentemente con:

- l'appartenenza a segreterie nazionali, regionali, provinciali e comunali (per i Comuni con più di 15mila abitanti) dei partiti e delle organizzazioni politiche;
- l'elezione alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo;
- la carica di Presidente, Vicepresidente, Assessore e Consigliere Regionale;
- la carica di Presidente, Vicepresidente, Assessore e Presidente di commissione della Provincia e degli analoghi organi di governo delle città metropolitane;
- la carica di Presidente, di Sindaco, di Vicesindaco, di Assessore e di Presidente di commissione nei Comuni con più di 15mila abitanti e i ruoli analoghi nelle Municipalità circoscrizionali;
- la carica di Segretario Amministrativo o di tesoriere dei partiti e delle organizzazioni politiche;
- la carica di Presidente, Vicepresidente, Assessore e di Presidente di Commissione delle Comunità montane.

È altresì incompatibile la carica di Consigliere di Provincia o di Comune capoluogo con l'appartenenza agli organi o con l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1) quando coincidenti nella medesima provincia ovvero il comune capoluogo insista in questa.

Art. 2 - Incompatibilità con altre organizzazioni di rappresentanza

Sono inoltre incompatibili, in via di principio, l'appartenenza a organi o l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1) con l'appartenenza a organi esecutivi di altre organizzazioni di rappresentanza di imprese a livello nazionale, regionale e provinciale. Eventuali deroghe, tempestivamente richieste dall'interessato, possono essere autorizzate, con i quorum previsti per le deliberazioni ordinarie e con idonea motivazione, da parte dell'organo collegiale a cui questi appartiene, e debbono comunque essere portati a conoscenza della Direzione dell'organo di appartenenza.

Art. 3 - Obbligo di dichiarazione di appartenenza ad associazioni

I candidati a cariche o incarichi direttivi ed esecutivi di Legacoop e delle sue articolazioni territoriali e settoriali sono tenuti a dichiarare l'appartenenza ad associazioni od organizzazioni che richiedano per l'adesione un giuramento o una promessa solenne.

Art. 4 - Obbligo di dichiarazione di incarichi diversi

La presenza o l'assunzione di incarichi durante il mandato, di qualsiasi genere, in enti, associazioni e società diverse da quella specificamente indicata nel presente Regolamento da parte dei componenti organi di Direzione va altresì comunicata al Comitato dei garanti di competenza con un'adeguata informazione circa il loro oggetto sociale, la composizione sociale e degli organi, specificando se si tratta di incarichi strumentali e correlati all'attività dell'ente o della struttura di appartenenza, ovvero di diversa natura. La totale o parziale omissione dell'obbligo sancito dal presente comma sarà comunicata da parte del Comitato dei garanti agli organi che vedano la presenza del soggetto non adempiente, unitamente al sollecito rivolto agli interessati a provvedere entro 15 giorni.

Decorso inutilmente tale termine, il Comitato Garanti propone alla Direzione competente la pronuncia di decadenza.

Art. 5 - Termini

L'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 1, ovvero quando sussistenti, nonché i provvedimenti che si intendono adottare per rimuoverle nei successivi 60 giorni, debbono essere dichiarate all'atto dell'accettazione delle candidature. Lo stesso dicasi per la dichiarazione di cui all'art. 2.

L'autocertificazione di cui all'art. 3 deve essere prodotta entro 30 giorni dalla nomina o elezione.

Art. 6 - Decadenza

Salvo quanto previsto dal precedente art. 4 circa l'inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, l'omissione delle dichiarazioni di cui all'art.1 e all'art. 2 del presente Regolamento sono causa di decadenza dall'organo con semplice presa d'atto del Comitato Garanti competente, che ne dà comunicazione alla Presidenza e alla Direzione relative.

Art. 7 - Adozione del Regolamento

Tutte le articolazioni territoriali e settoriali di Legacoop sono tenute a deliberare formalmente il presente Regolamento entro 90 giorni dalla sua adozione, senza modificazioni se non in senso maggiormente restrittivo, e a darne comunicazione al Comitato Garanti Nazionale.

Decorso il termine di cui sopra, il presente regime di incompatibilità si applica comunque alle strutture associative territoriali e settoriali che hanno omesso la delibera.

Art. 8 - Comitati garanti

Ciascuna articolazione territoriale e settoriale di Legacoop deve prevedere l'attribuzione al Comitato Garanti di competenza dei poteri di controllo e decisione nelle materie previste dal presente Regolamento, così come disciplinata dalla presente disposizione. Le strutture di cui sopra provvedono, ove necessario, all'adeguamento dei rispettivi Statuti entro il medesimo termine di cui all'articolo precedente.

Art. 9 - Norma transitoria

Entro 30 giorni dall'approvazione dei rispettivi regolamenti tutti gli interessati componenti degli organi di Legacoop e delle sue articolazioni territoriali e settoriali in essere sono tenuti a inviare al Comitato Garanti di competenza un'autocertificazione con la quale dichiarano di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 1 ovvero i provvedimenti che intendono assumere per rimuoverne le cause entro i successivi 60 giorni.

Negli stessi termini di 30 giorni gli interessati sono tenuti alle autocertificazioni di cui agli art. 2 e 3 del presente Regolamento.

Art. 10 - Poteri di surroga

Nelle materie del presente Regolamento, il Comitato Garanti Nazionale ha poteri di sindacato nei confronti dei Comitati Garanti territoriali e settoriali, nonché potestà di surroga, rispetto all'esercizio delle relative incombenze, quando queste non siano state esercitate nei termini regolamentari.

A questo fine i Comitati Garanti territoriali e settoriali sono tenuti a comunicare al Comitato Garanti Nazionale l'adempimento delle rispettive incombenze.

Art. 11 - Norma finale

Gli interessati, componenti degli organi direttivi ed esecutivi di Legacoop e delle articolazioni territoriali e settoriali che vengano a trovarsi, successivamente alla loro elezione, in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 1, sono tenuti a comunicare senza indugio tale condizione e a rimuoverla entro un termine massimo di 60 giorni dal momento in cui tale incompatibilità si è verificata.

Analoga comunicazione è a carico degli interessati di cui all'art. 2, quando sopravvenga l'adesione a una Associazione ivi definita.

I membri degli organi che non provvedano a rimuovere tale situazione di incompatibilità o che non provvedano ad autocertificare la propria posizione sono dichiarati automaticamente decaduti con mera presa d'atto del Comitato dei Garanti Nazionale.

Art. 12 - Accesso alle informazioni

I Comitati Garanti, secondo le rispettive competenze, e il Comitato Garanti Nazionale anche in ipotesi di surroga, garantiscono la facoltà di accesso alle informazioni oggetto del presente Regolamento ai componenti delle Direzioni associative competenti e agli enti associati che ne facciano formale richiesta perché direttamente interessati.

Regolamento per la presentazione di candidature a Presidente

Art. 1 - Aveni diritto di proposta

Possono presentare candidature alla carica di Presidente:

- la Presidenza di Legacoop;
- almeno un quinto dei componenti la Direzione Nazionale;
- almeno 3 associazioni regionali e/o settoriali;
- almeno 150 cooperative aderenti, complessivamente rappresentative di almeno 3 regioni e settori;
- almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea.

Nell'ipotesi di proposta avanzata da cooperative o da associazioni la deliberazione deve essere adottata rispettivamente dai relativi Cda o organi direttivi.

Le cooperative proponenti devono essere in regola, pena nullità dell'atto, con i versamenti contributivi ed essere indenni da gravi irregolarità, così come da autocertificazione delle stesse, sulla scorta dell'ultima revisione effettuata.

Art. 2 - Commissione: costituzione, composizione e compiti

Le candidature debbono essere presentate a una commissione all'uopo costituita dalla Direzione.

La Direzione provvede alla costituzione della commissione contestualmente alla convocazione del Congresso, nell'ipotesi di cui al successivo articolo 3, e non oltre 20 giorni successivi alle dimissioni, nell'ipotesi di cui al successivo articolo 4.

La commissione è composta indicativamente da non meno di 5 membri e non più di 7, nominati dalla Direzione su proposta del Comitato dei garanti, tra persone scelte per esperienza, autonomia di giudizio, senso di appartenenza, anche tenuto conto delle varietà territoriali, sociali e imprenditoriali degli enti associati.

Compito della commissione, che dura in carica sino alla conclusione del procedimento, è quello di verificare la regolarità delle proposte, garantire la pubblicità delle stesse, nonché organizzare le eventuali consultazioni, loro impostazione e rilevazione.

A tal fine la Commissione sottopone alla Direzione, che le discute e le approva, le linee guida e i criteri fondamentali a cui intende ispirare il proprio lavoro e la propria attività.

Art. 3 - Procedimento per dimissioni alla scadenza del mandato

Al termine del procedimento, in presenza di una sola candidatura, la commissione presenterà alla Direzione eletta dal Congresso la proposta affinché sia valutata e votata. Nell'ipotesi di più candidature, la commissione procederà alla consultazione dei componenti la Direzione affinché esprimano la propria preferenza, e presenterà alla stessa le due candidature che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze.

Resta fermo il diritto dei componenti della Direzione di avanzare, con il quorum di cui all'art. 1, candidature diverse, che saranno sottoposte alla consultazione di cui al comma precedente.

Art. 4 - Procedimento per dimissioni in corso di mandato

Nel caso di dimissioni in corso di mandato, la commissione di cui all'art. 2 informerà le strutture associative e gli enti aderenti dell'avvio del procedimento, fissando un termine per la presentazione delle candidature, secondo le norme contenute negli art. 2 e 3.

Art. 5 - Estensione del Regolamento

I principi e criteri fondamentali del presente Regolamento, con esclusione di quanto previsto al successivo articolo 6, si applicano anche alle strutture territoriali e settoriali, che lo adotteranno con propria deliberazione entro 90 giorni, anche con i necessari adattamenti. In caso di inerzia si applica il Regolamento Nazionale, secondo criteri proposti dalla Direzione Nazionale, sentito il parere del Comitato dei Garanti.

Art. 6 – Procedimento di salvaguardia

Nel caso in cui quanto previsto dal precedente art. 3 non consenta l'individuazione di almeno una candidatura, la Direzione eletta dal Congresso – con apposita delibera assunta con maggioranza dei 2/3 dei presenti- ha facoltà di richiedere al Presidente uscente la disponibilità per lo svolgimento di un ulteriore mandato. Condizione essenziale per l'esercizio di tale facoltà è che il presidente uscente, anche se titolare di trattamento pensionistico, non abbia già ricoperto l'incarico per 2 mandati. In caso di accettazione della proposta la Direzione può procedere all'elezione del Presidente con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Regolamento in materia di provvedimenti sanzionatori

Articolo 1 – Sanzioni nei confronti degli enti associati

La Direzione di Legacoop può assumere nei confronti degli enti associati, che non adempiano agli obblighi previsti dall'articolo 9 dello Statuto ovvero adottino comportamenti contrari ai principi cooperativi, i seguenti provvedimenti:

- a) sospensione temporanea per un periodo predeterminato;
- b) esclusione.

L'Organo di Presidenza di Legacoop nazionale e/o delle Strutture regionali e/o delle Associazioni di settore possono adottare nei confronti degli enti associati un richiamo scritto prima di formulare eventualmente la proposta di adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui al comma precedente.

L'Organo di Presidenza di Legacoop nazionale e/o delle Strutture regionali e/o delle Associazioni di settore sottopongono alla Direzione nazionale la proposta di provvedimento sanzionatorio nei confronti dell'ente associato, adducendone i motivi e dopo aver contestato all'ente stesso, con lettera raccomandata, le ragioni che sono alla base della proposta.

In caso di provvedimento di esclusione, anche ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dello statuto, la proposta sarà formulata al termine di un periodo di moratoria di tre mesi, durante i quali verrà sospeso il diritto all'assistenza ed alla partecipazione agli organi sociali di Legacoop. Entro tale termine, l'ente associato dovrà sanare le irregolarità contestate.

L'ente associato che non ritiene valide le motivazioni alla base della proposta di provvedimento sanzionatorio può presentare ricorso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Comitato dei Garanti di Legacoop, il quale esprimerà il proprio parere nel termine di 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

Nei casi di particolare urgenza e di gravità delle irregolarità commesse, la Presidenza di Legacoop Nazionale delibera un provvedimento di sospensione cautelativa dell'ente associato fino alla prima riunione utile della Direzione, dandone comunicazione al Comitato dei Garanti al quale l'ente associato può ricorrere nei termini previsti dal comma precedente. In tal caso, il Comitato dei Garanti esprimerà il proprio parere entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. La procedura può essere avviata anche su proposta alla Presidenza di Legacoop Nazionale da parte delle Strutture regionali e/o delle Associazioni di settore.

Articolo 2 – Sanzioni nei confronti dei componenti gli organi sociali di Legacoop Gli organi direttivi di Legacoop, delle Strutture regionali e delle Associazioni di settore possono adottare, anche su proposta dei rispetti organi esecutivi, nei confronti dei propri membri il provvedimento di esclusione per motivi di particolare gravità, fortemente lesivi degli interessi della organizzazione.

Del provvedimento di cui al precedente comma sarà data comunicazione al rispettivo Comitato dei Garanti.

I membri sottoposti alla sanzione dell'esclusione possono, entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento, ricorrere al Comitato dei Garanti di Legacoop, il quale –entro 30 giorni– esprimerà il proprio parere agli organi che hanno deliberato il provvedimento medesimo.

Nei casi di particolare urgenza e di gravità delle irregolarità commesse, gli Organi di Presidenza di Legacoop nazionale, delle Strutture regionali e delle Associazioni di settore possono adottare un provvedimento di sospensione cautelativa nei confronti del soggetto appartenente ad uno degli organi sociali della rispettiva Organizzazione. Gli Organi di Presidenza deliberano la sospensione, dandone comunicazione all'organo direttivo interessato e al rispettivo Comitato dei Garanti, al quale il soggetto sanzionato può ricorrere entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso, il Comitato dei Garanti esprimerà il proprio parere entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. L'organo di Presidenza che adotta il provvedimento di cui al comma precedente è tenuto a dare comunicazione della relativa delibera agli altri Organi di Presidenza delle Organizzazioni territoriali o settoriali ovvero nazionale interessate.

Regolamento per l'adesione a Legacoop Nazionale

CAPO I

Oggetto del Regolamento

Art. 1

Oggetto del presente Regolamento è definire i soggetti preposti e le procedure necessarie per l'adesione a Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (d'ora in avanti Legacoop Nazionale) nonché i motivi, i soggetti e le procedure per l'esclusione da Legacoop Nazionale. Esso inoltre disciplina e specifica gli obblighi degli enti associati così come indicati, in via di principio, dallo Statuto di Legacoop Nazionale.

CAPO II

Adesione a Legacoop Nazionale

Art. 2

Possono aderire a Legacoop Nazionale:

- a) tutte le società cooperative, i loro consorzi, le mutue, le società di mutuo soccorso;
- b) gli enti associativi le cui finalità siano coerenti con gli scopi di Legacoop Nazionale;
- c) le società ordinarie con partecipazione maggioritaria di società cooperative, loro consorzi o altri enti associati.

La Direzione può accettare inoltre l'adesione:

- a) di società a partecipazione minoritaria di enti cooperativi, purché le loro attività siano particolarmente significative per il raggiungimento delle finalità di Legacoop Nazionale;
- b) di società ordinarie il cui controllo sia stabilmente detenuto dai lavoratori delle stesse;
- c) di enti regolati secondo i principi cooperativi della mutualità;
- d) di società non cooperative, purché abbiano finalità solidaristiche e non speculative.

Art. 3

La sola forma di adesione a Legacoop Nazionale è quella diretta secondo le procedure di cui al presente Regolamento. Sono pertanto escluse forme indirette di adesione. L'adesione a Legacoop Nazionale determina la contestuale adesione a tutti i livelli di organizzazione previsti dallo Statuto.

Non costituisce adesione a Legacoop Nazionale usufruire dei ⁴¹ servizi di sue articolazioni settoriali o territoriali.

Art. 4

Legacoop Nazionale comunica agli enti aderenti, contestualmente all'accoglimento della domanda di adesione, la loro eventuale appartenenza ad Associazioni nazionali e alle Legacoop regionali di cui rispettivamente agli artt. 31 e 34 dello Statuto.

Comunicherà inoltre eventuali modificazioni di tale appartenenza conseguenti a istituzione di nuove articolazioni o a scioglimento di quelle esistenti.

Art. 5

Titolare dell'elenco anagrafico degli enti associati è Legacoop Nazionale, tramite il proprio Ufficio Nazionale Revisioni.

Legacoop Nazionale si impegna a utilizzare le informazioni e i dati degli associati, sia all'interno dell'organizzazione sia verso terzi, esclusivamente per ragioni istituzionali e inerenti il rapporto associativo.

CAPO III Procedure

Art. 6

L'ente che intende richiedere l'adesione a Legacoop Nazionale deve presentare la domanda di adesione con la relativa documentazione, di cui al successivo art. 8, a Legacoop Regionale della regione in cui l'ente ha sede legale.

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di adesione, Legacoop Regionale deve trasmettere, con proprio parere e con la proposta dell'Associazione cui l'ente apparterrà, l'intera documentazione alla Presidenza di Legacoop Nazionale, tramite l'Ufficio Nazionale Revisioni. In caso di incompletezza della documentazione l'Ufficio Nazionale Revisioni la tratterrà presso di sé fino alla successiva Presidenza. Trascorso tale termine la pratica sarà restituita a Legacoop Regionale.

La Presidenza di Legacoop Nazionale deve inserire nell'ordine del giorno della convocazione dell'organo statutariamente preposto, immediatamente successivo al ricevimento della documentazione, la proposta di adesione.

L'esito della domanda di adesione sarà comunicato dall'Ufficio Nazionale Revisioni a Legacoop Regionale e all'Associazione Nazionale competente e, qualora esistenti, alle relative articolazioni territoriali, indicando, nel caso di accoglimento della domanda, il numero di iscrizione.

Legacoop Regionale comunica all'ente l'esito della domanda.

Art. 7

Il parere delle strutture di cui al precedente articolo deve essere espresso dai rispettivi organi competenti ed è limitato ad accertare:

- a) la sussistenza dei requisiti mutualistici, per gli enti di cui all'art. 2 punto a;
- b) l'assenza di procedure giudiziarie e amministrative nei confronti dell'ente o dei suoi rappresentanti per illeciti e irregolarità di grave entità;
- c) la coerenza dell'ente con gli scopi istituzionali di Legacoop Nazionale.

In caso di richiesta di adesione da parte di un ente già aderente ad altra Associazione riconosciuta, la struttura territoriale richiederà ulteriore documentazione al fine di verificare la pendenza di richieste di procedure sanzionatorie promosse dall'Associazione stessa.

Art. 8

L'ente che intende richiedere l'adesione deve presentare la seguente documentazione:

- a) domanda di adesione a Legacoop Nazionale con dichiarazione di conoscenza e accettazione dello Statuto e del presente Regolamento, corredata di informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003;
- b) verbale ultima modifica statutaria e Statuto in vigore dell'ente;
- c) copia auto certificata, senza firma autenticata, della delibera dell'Organo societario competente con cui si richiede l'adesione, ove non già prevista dallo Statuto;
- d) copia del bilancio e dei relativi allegati degli ultimi due esercizi, e dell'ultima revisione o ispezione straordinaria, ove esistenti;
- e) autocertificazione, senza firma autenticata, con la clausola che una dichiarazione mendace invalida l'adesione, del legale rappresentante dell'ente che attesti la sussistenza o meno di procedure giudiziarie o amministrative, o entrambe, nei confronti dell'ente e dei suoi amministratori per le attività connesse all'esercizio dell'impresa;
- f) visura camerale comprovante l'iscrizione all'Albo delle Società cooperative istituito presso l'Autorità di Vigilanza.

Ove necessario, l'ente deve inoltre fornire tutti i dati e le informazioni da questi richieste, di carattere non riservato, e consentire la visione dei libri sociali dell'ente. In particolare per le cooperative sociali di tipo B dovrà essere dimostrato che le persone svantaggiate costituiscono almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa.

Su tali verifiche il Responsabile Territoriale Revisioni esprime obbligatoriamente il proprio parere.

Art. 9

La Direzione di Legacoop Nazionale può nominare una commissione con la funzione di preistruire le domande di adesione per la votazione della Direzione medesima.

Tale commissione può inoltre esprimere pareri sui criteri di appartenenza degli enti associati alle diverse Associazioni nazionali e alle relative articolazioni territoriali.

Art. 10

La Direzione di Legacoop Nazionale nei confronti degli enti associati che si rendessero inadempienti agli obblighi previsti dall'art. 9 dello Statuto in vigore, nonché responsabili di comportamenti non rispondenti ai principi cooperativi o tali da determinare danno all'immagine di Legacoop Nazionale, può assumere i seguenti provvedimenti:

- richiamo scritto;
- sospensione temporanea per un periodo predeterminato;
- esclusione.

La procedura di esclusione può essere proposta dalla Presidenza di Legacoop Nazionale e/o dagli altri livelli istituzionali previsti dallo Statuto, i quali la sottopongono alla Direzione di Legacoop Nazionale adducendone i motivi dopo aver contestato all'ente medesimo, con lettera R.A., le motivazioni che sono alla base della proposta.

La proposta di esclusione dovrà essere preceduta da un periodo di moratoria di tre mesi durante i quali verrà sospeso il diritto all'assistenza e alla partecipazione agli organi di Legacoop Nazionale. Entro tale periodo l'ente associato dovrà mettersi in regola.

L'ente associato che ritenga non valide le motivazioni per l'esclusione, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare ricorso al Comitato dei garanti di Legacoop Nazionale il quale esprimerà la sua opinione nel termine di 90 giorni. Per l'esclusione si applicano le norme di cui all'art. 24 del codice civile.

In casi di particolare urgenza le strutture territoriali e settoriali possono proporre alla Presidenza di Legacoop Nazionale il provvedimento di sospensione cautelativa dell'ente associato.

La Presidenza di Legacoop Nazionale delibera la sospensione fino alla prima riunione utile della Direzione dandone comunicazione al Comitato dei garanti al quale l'ente sospeso può ricorrere.

Il Comitato dei garanti entro 10 giorni esprimerà il proprio giudizio.

CAPO IV

Obblighi degli associati

Art. 11

Gli enti associati devono comunicare entro trenta giorni:

- a) variazioni della sede legale;
- b) variazioni nelle cariche sociali;
- c) modifiche statutarie.

Gli enti che si sottopongono a certificazione di bilancio devono depositare la relazione di certificazione. Devono inoltre trasmettere copia integrale delle proposte e delle offerte di certificazione ricevute alla Centrale dei Bilanci che ne valuterà la congruità e la corrispondenza con la convenzione prevista dall'art. 15 della legge 59/92.

Art. 12

Gli enti sono soggetti alla vigilanza secondo le norme previste dalle normative vigenti e le procedure stabilite nell'apposito Regolamento di Legacoop Nazionale.

Art. 13

Gli enti che, per sopravvenute modifiche della compagine societaria, venissero a trovarsi nelle condizioni previste all'art. 2 punto d) del presente Regolamento devono reiterare la procedura di adesione, segnalando entro trenta giorni tale nuova situazione. Nel periodo necessario per la procedura il rapporto associativo è sospeso.

Le stesse procedure valgono inoltre per tutte le successive modificazioni della compagine societaria che comportassero ulteriori riduzioni di partecipazione da parte di enti di cui al punto a) dell'art 2.

La mancata comunicazione di tale nuova situazione comporta la cessazione del rapporto associativo con effetto retroattivo.

Art. 14

Le cooperative che, in ottemperanza al D. L. 127/91, dimostrassero nel bilancio consolidato un volume di affari espresso dalle società controllate e partecipate superiore al 20% del volume di affari complessivo, devono fornire al revisore i dati e le informazioni da questi richieste sulle società controllate, secondo i criteri periodicamente definiti dall'Area Vigilanza di Legacoop Nazionale.

Regolamento nazionale Area vigilanza

Art. 1 – Premessa

La Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, riconosciuta con D.M. 12 aprile 1948, ha la titolarità della vigilanza nei confronti degli enti cooperativi aderenti e ne affida lo svolgimento, nei modi e nei termini previsti dalla legge, all'Area Vigilanza. All'Area Vigilanza è affidato il corretto svolgimento dell'attività di revisione cooperativa, dell'annuale certificazione di bilancio nonché la corretta tenuta dell'anagrafica degli enti associati.

Le revisioni cooperative sono effettuate dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue a mezzo di revisori da essa incaricati.

Gli enti cooperativi aderenti che superino i parametri disposti dall'art. 11 D.Lgs. 220/02 sono sottoposti ad annuale certificazione di bilancio da parte di una società di revisione iscritta nel registro di cui al D. Lgs 88/92, convenzionata con la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue mediante schema di convenzione approvato con D.M. 16 novembre 2006.

CAPO I

Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare, a fini organizzativi, l'attività relativa alle sottoindicate funzioni:

- Anagrafica degli enti associati;
- Revisione cooperativa;
- Certificazione di bilancio.

A tale scopo definisce e regola, anche dal punto di vista economico, soggetti e procedure necessarie per un corretto espletamento delle stesse.

CAPO II Funzioni

Art. 3 – Anagrafica

È la funzione diretta a documentare l'elenco degli enti associati a Legacoop e a curarne l'aggiornamento.

L'esercizio di detta funzione è definito nel Regolamento Nazionale per l'adesione a Legacoop.

Art. 4 – Revisione

È la funzione e l'attività specifica diretta alla vigilanza sulle cooperative associate come prevista dall'art. 7 legge 142/01 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5 - Certificazione di bilancio

È la funzione e l'attività specifica diretta alla certificazione dei bilanci ai sensi dell'art. 15 della legge n. 59 del 31/1/1992 pubblicata sulla G.U. del 17/2/92 n. 31 "Nuove norme in materia di società cooperative".

CAPO III

Struttura organizzativa

Art. 6 – Area Vigilanza

L'Area Vigilanza, alla quale fanno capo tutte le attività di cui al precedente articolo 2, è suddivisa in:

- Ufficio Nazionale Revisioni (UNR);
- Ufficio Certificazioni e Centrale dei bilanci;
- Coordinamento Nazionale Vigilanza (CNV).

Il responsabile dell'Area Vigilanza svolge anche le funzioni di responsabile dell'UNR ed è nominato dalla Presidenza di Legacoop Nazionale con apposita delibera.

Art. 7 – Ufficio Nazionale Revisioni (UNR)

L'UNR è composto da:

- responsabile UNR;
- responsabile per le procedure;
- responsabile per la normativa;
- responsabile per il sistema informativo.

Il responsabile UNR ha funzioni di coordinamento dell'Ufficio e propone alla Presidenza di Legacoop Nazionale la nomina degli altri Responsabili dell'ufficio.

L'UNR ha funzioni di gestione e coordinamento Nazionale nonché di programmazione e controllo per la materia delle revisioni. A tal fine predispone e affida gli incarichi di revisione nei confronti delle cooperative.

Cura le normali relazioni con il Ministero per conto di Legacoop relativamente all'attività di revisione.

Nell'ambito di quanto stabilito dalle norme di legge in materia definisce i principi generali e le procedure di esecuzione dell'attività. Ha facoltà di proporre al Direttore Amministrativo la ripartizione e modalità di attribuzione dei contributi di cui all'art. 19. Gestisce l'anagrafe degli enti associati e ha la responsabilità dell'aggiornamento dell'elenco dei revisori Legacoop tenuto al Ministero competente.

Per assicurare il corretto funzionamento dell'attività di revisione cooperativa, predispone e aggiorna periodicamente:

- Il Manuale del Revisore;
- Il Manuale delle Procedure;
- Il Codice deontologico;
- Il Manuale delle buone pratiche.

L'UNR si articola in URA e URR.

I Responsabili degli URA e degli URR devono essere iscritti nell'elenco dei revisori Legacoop presso il Ministero competente e sono nominati con apposita delibera della Presidenza di Legacoop Nazionale, su proposta dell'UNR, d'intesa con gli organismi territoriali di Legacoop interessati. Nel caso in cui il responsabile revisioni a tutti i livelli venga meno agli impegni e alle responsabilità così come definite nei successivi articoli e non dia seguito ai formali richiami dell'UNR, quest'ultimo può proporle alla Presidenza la revoca dall'incarico. In tal caso le funzioni revocate verranno temporaneamente assunte dall'UNR per un periodo massimo di tre mesi.

Art. 8 – Uffici Regionali Revisioni (URR)

Gli URR sono il presidio organizzativo per lo svolgimento dell'attività di revisione nel territorio.

Gestiscono, nel territorio di competenza, l'elenco anagrafico degli enti associati, le pratiche di adesione, propongono all'UNR la predisposizione degli incarichi delle revisioni alle cooperative, curano la trasmissione dei verbali e dei relativi allegati all'UNR verificandone la completezza e la coerenza, e trasmettono agli URA le notizie e le informazioni utili per l'aggiornamento periodico dell'elenco revisori.

Nelle regioni in cui lo Statuto Legacoop istituisce ulteriori livelli territoriali l'Ufficio Revisioni si articolerà in modo analogo.

Art. 9 – Uffici Revisioni d'Area (URA)

Gli ambiti territoriali degli URA sono definiti con apposita delibera della Direzione Nazionale su proposta della Presidenza di Legacoop Nazionale.

Il responsabile coordina, programma e controlla l'attività di revisione nei territori assegnati, in ossequio alle disposizioni dell'UNR.

In particolare coadiuva l'UNR per:

- la gestione e l'aggiornamento periodico dell'elenco revisori;
- gli aggiornamenti periodici dei revisori nell'ambito dell'attività di formazione continua;
- supportare i revisori nello svolgimento dell'attività. Ha la responsabilità di:
- effettuare i controlli di coerenza e completezza sui verbali revisione;
- verificare tutte le condizioni di cui ai successivi art. 13 e 14;

- rispettare la programmazione come definita nell'art. 18.

Al fine di garantire l'adeguata formazione e aggiornamento professionale agli URA, nelle modalità di ripartizione dei contributi di revisione di cui all'art. 18, è prevista l'istituzione di un'apposita voce di spesa la cui capienza è determinata anno per anno. Annualmente l'UNR rendiconta alla Presidenza l'attività svolta a riguardo.

In caso di mancata definizione degli URA le loro funzioni sono svolte dagli URR.

Art. 10 – Revisore

È l'unica figura autorizzata a svolgere la revisione alle cooperative associate.

Deve essere iscritto nell'apposito elenco tenuto presso il Ministero competente.

Il revisore non può essere incaricato per più di due bienni consecutivi per la revisione alla medesima cooperativa.

Art. 11 – Ufficio Certificazioni e Centrale dei bilanci

È l'Ufficio che ai sensi della art. 11 legge 59/92 cura la stipula delle convenzioni con le società di certificazioni, i rapporti con le stesse e quanto altro previsto dalla convenzione medesima.

Nell'ambito della propria attività provvede a definire i "Principi Contabili Cooperativi". Gestisce l'archivio dei bilanci degli enti associati dal quale realizza analisi dinamiche patrimoniali, i *benchmarking* e rating cooperativi.

Il responsabile dell'Ufficio è nominato dalla Presidenza di Legacoop Nazionale.

Art. 12 – Coordinamento Nazionale Vigilanza (CNV)

Il CNV ha funzioni di raccordo dell'attività di revisione con quella di certificazione e bilanci. È convocato e presieduto dal responsabile dell'Area Vigilanza.

È composto dai membri dell'UNR e dal responsabile delle Certificazioni e Centrale dei bilanci.

Il CNV può accedere a tutti gli atti che, ai sensi dell'art.14 D.M. 6 dicembre 2004, sono sottratti al diritto d'accesso.

Art. 13 – Incompatibilità

I Responsabili revisioni a tutti i livelli e i revisori, che si trovassero in una delle condizioni di incompatibilità previste dal comma 8 dell'art.7 D. Lgs. 220/02, sono tenuti a darne comunicazione scritta al responsabile dell'UNR il quale assumerà la decisione del caso.

Non possono svolgere altresì le revisioni coloro che, nei tre anni precedenti l'incarico di revisione, siano stati membri dell'organo di amministrazione o dell'organo di controllo della cooperativa, nonché lavoratori dipendenti o consulenti della stessa.

I dipendenti o titolari dei centri servizi o degli studi professionali esterni sono incompatibili a svolgere la revisione alle cooperative in cui le predette società hanno svolto attività di servizio o consulenza nei 24 mesi precedenti l'inizio del biennio.

I revisori all'atto dell'accettazione dell'incarico sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di non sussistenza delle incompatibilità di cui ai commi precedenti. La mancata sottoscrizione della dichiarazione in oggetto è, per l'ufficio competente, motivo di non assegnazione dell'incarico.

Art. 14 – Dipendenti di Legacoop

I lavoratori dipendenti delle strutture territoriali e settoriali di Legacoop svolgono l'attività di revisione a seguito di apposita autorizzazione da parte dell'ufficio competente. L'autorizzazione è rilasciata, con le modalità di cui ai precedenti artt. 7, 8 e 9, a seguito dell'esame da parte dell'ufficio competente, degli incarichi ricoperti o delle attività professionali svolte dai soggetti di cui al comma 1 e al fine di evitare inopportune sovrapposizioni tra l'attività associativa di rappresentanza e di servizio con l'espletamento del compito di revisione.

CAPO IV Procedure

Art. 15 – Manuale del revisore

Il Manuale del revisore, nell'ambito delle norme di legge, prevede le procedure e le modalità operative per la compilazione del verbale di revisione. È aggiornato periodicamente.

Art. 16 – Manuale delle procedure

Tutte le attività connesse alla revisione cooperativa sono organizzate in base a un sistema informativo unico gestito dall'UNR.

Le modalità di accesso, variazione e aggiornamento dei dati relativi all'anagrafica e alle revisioni sono periodicamente definite dall'UNR con apposito manuale operativo.

Art. 17 – Codice deontologico - Manuale delle buone pratiche

I revisori di Legacoop si attengono a quanto previsto nel Codice deontologico e nel Manuale delle buone pratiche predisposti dall'UNR.

Art. 18 – Programmazione

L'UNR provvede periodicamente a definire il programma di svolgimento delle attività, indicandone tempi e sistemi di controllo e verifica.

Il programma prevede obiettivi quantitativi intermedi a cadenza trimestrale.

Qualora l'UNR, in base alle verifiche periodiche, riscontri scostamenti significativi rispetto alla programmazione prevista, definisce con il responsabile territoriale interessato un piano di recupero.

CAPO V

Parte economica

Art. 19 – Contributi di revisione

I contributi di revisione sono gestiti da Legacoop Nazionale in un apposito capitolo del proprio rendiconto economico.

Essi sono destinati esclusivamente per la gestione dell'attività di vigilanza in ottemperanza a quanto stabilito dal 1° comma art. 11 del DM 15 dicembre 1952.

La ripartizione e le modalità di attribuzione dei contributi di revisione, ivi compreso quanto previsto dall'art. 9, sono determinate dalla Direzione Nazionale su proposta del Direttore Amministrativo d'intesa con la Presidenza di Legacoop Nazionale.

CAPO VI

Norme transitorie

Art. 20 – Responsabili regionali/provinciali revisioni

Gli attuali Responsabili regionali/provinciali revisioni non iscritti nell'elenco dei revisori Legacoop presso il Ministero competente possono acquisire tale titolo entro il biennio successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 21 – Dichiarazione di non sussistenza dell'incompatibilità

L'obbligo di sottoscrizione della dichiarazione di cui all'art. 13 ha inizio dal primo incarico successivo all'approvazione del presente Regolamento.

Regolamento per i dipendenti di Legacoop

Carta degli impegni reciproci tra organizzazione e dipendenti

Impegni dei lavoratori nei confronti dell'organizzazione:

- rispettare le norme organizzative e disciplinari adottate dagli Organi di Legacoop con lealtà e correttezza;
- eseguire correttamente le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che siano impartite dai superiori;
- svolgere la propria attività lavorativa nell'esclusivo interesse di Legacoop;
- tenere comunque un comportamento diretto a tutelare gli interessi di Legacoop, anche in termini patrimoniali, evitando comportamenti pregiudizievoli per l'immagine, la reputazione, il patrimonio e le finanze di Legacoop, nel rispetto dei doveri di diligenza e affidamento inerenti il rapporto di lavoro;
- intrattenere con i colleghi rapporti che devono essere sempre improntati ai principi di una civile convivenza e leale e concreta collaborazione e devono svolgersi nel rispetto, reciproco, dei diritti e delle libertà delle persone;
- non attuare pratiche discriminatorie di qualunque natura nei confronti dei propri colleghi di lavoro, di eventuali neo-assunti, nonché avere dei comportamenti contrari a un atteggiamento costruttivo;
- contribuire, anche creativamente (e in relazione alle proprie capacità e funzioni), al raggiungimento degli obiettivi di Legacoop;
- i Responsabili di strutture organizzative e di uffici devono esercitare i poteri connessi all'esercizio delle proprie funzioni con equilibrio, rispettando la dignità della persona dei propri collaboratori.

Impegni dell'organizzazione nei confronti dei lavoratori:

- garantire a tutti i lavoratori un luogo di lavoro sicuro e salubre. A tale scopo, Legacoop si impegna a promuovere e diffondere la cultura della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutto il personale;
- porre in essere comportamenti e promuovere azioni atte a salvaguardare e tutelare l'integrità morale dei lavoratori;
- evitare o disapprovare forme di discriminazione e garantire eguale considerazione a tutti i lavoratori a prescindere dalla qualifica, dal ruolo o dalla mansione svolta;
- favorire la creazione e il mantenimento di un clima sereno all'interno della compagine associativa che stimoli il dialogo e il confronto tra i lavoratori, nel rispetto dei doveri lavorativi e delle opinioni personali;
- diffondere la cultura della mutualità e della cooperazione;
- attuare politiche tendenti a migliorare il coinvolgimento di tutti i lavoratori nelle attività di Legacoop e a tale scopo:

1. promuovere l'informazione, allo scopo di tenere costantemente aggiornati i lavoratori sulle attività nelle quali Legacoop è impegnata e sulle iniziative organizzate da Legacoop per il raggiungimento delle proprie finalità;
 2. promuovere la comunicazione interna attraverso l'organizzazione di incontri periodici o iniziative simili, allo scopo di raccogliere le esigenze e le proposte di tutti lavoratori;
- favorire la crescita professionale dei lavoratori, incoraggiandoli a esprimere le proprie potenzialità e a migliorare le proprie capacità professionali. A tale riguardo, saranno predisposti programmi annuali di formazione e aggiornamento professionale;
 - gestire i rapporti con i dipendenti con la massima trasparenza, in modo da portare a conoscenza di ogni lavoratore: le proprie condizioni di lavoro applicate (contratti, regolamenti interni ecc.), i percorsi di carriera, gli inquadramenti di tutto il personale, promuovendo il criterio meritocratico quale unico principio ispiratore nella gestione dei rapporti con il personale;
 - adottare politiche di pari opportunità nell'accesso alla formazione e nella carriera dei lavoratori;
 - favorire la mobilità interna (funzionale e territoriale) quale criterio per migliorare la crescita professionale.

Norme in materia di politiche delle risorse umane

- **Differenziale Retributivo**

La retribuzione globale annua lorda massima percepita da qualsiasi dipendente di Legacoop nazionale non può essere superiore di otto volte la retribuzione globale annua minima percepita da qualsiasi dipendente di Legacoop nazionale.

- **Maturazione del diritto alla pensione**

Al fine di favorire la rotazione nelle cariche sociali ed assicurare efficaci processi delle politiche del personale, Legacoop auspica che i propri dipendenti, maturato il diritto alla pensione, ne fruiscano.

In ogni caso Legacoop interromperà definitivamente, il rapporto di lavoro con i propri dipendenti contestualmente alla fruizione del diritto al trattamento pensionistico da parte degli stessi. Le persone che ricoprono cariche elettive possono mantenere fino alla scadenza del mandato congressuale l'incarico assegnato.

Fatto salvo quanto previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n.68, non possono essere avviate forme di collaborazione onerose per l'Organizzazione, a qualsiasi titolo, con soggetti che siano già titolari di un trattamento pensionistico.

In via eccezionale e per comprovate esigenze dell'organizzazione, su proposta del direttore con delibera del Consiglio di Presidenza, ai soggetti di cui al precedente comma può essere proposto il mantenimento del proprio ruolo per un tempo definito (massimo 12 mesi). La determinazione del compenso e le modalità di collaborazione saranno oggetto di una apposita delibera del consiglio di Presidenza.

Delibera su incarichi e compensi aggiuntivi per i dipendenti Legacoop

- Salva la possibilità di avvalersi dell'istituto dell'aspettativa, i lavoratori che facciano parte di organi elettivi di Legacoop ovvero che svolgano funzioni di rappresentanza non possono ricoprire incarichi politici elettivi in seno ai partiti, essere eletti in organi con funzioni legislative o esecutive nella Pubblica amministrazione. È ammessa la possibilità di particolari deroghe la cui decisione spetta agli organismi di vertice della struttura del lavoratore.
- Gli incarichi esterni in organi di enti pubblici o privati – anche cooperativi – devono essere limitati e compatibili con l'attività lavorativa svolta. Qualora tali incarichi non siano in esecuzione di un mandato conferito dalla struttura Legacoop, devono essere autorizzati dalla struttura stessa, con apposita delibera del Consiglio di Presidenza
- Qualsiasi altro incarico assunto dal lavoratore deve essere oggetto di informativa agli organismi di vertice della struttura.
- Ogni anno il lavoratore ad ogni livello dell'organizzazione - trasmette, ai rispettivi organismi di riferimento di Legacoop, il quadro degli incarichi in essere, compilando un apposito modulo fornito dal proprio ufficio di gestione del personale.
- I compensi eventuali, derivanti da incarichi in esecuzione di un mandato conferito dalla struttura Legacoop, saranno, precedentemente alla nomina, oggetto di accordo specifico con la struttura stessa. Tale accordo prevede, di norma, il versamento diretto – da parte dell'ente interessato – alla struttura associativa dell'importo derivante dall'incarico. Nel caso risultasse impossibile o inopportuno seguire tale procedura, l'accordo medesimo, comunque oggetto di necessaria motivazione di merito, potrà contemplare il mantenimento – da parte del lavoratore – degli emolumenti (o di parte di essi) derivanti dall'esecuzione dell'incarico, fermo restando che alla struttura Legacoop non derivino in alcuna forma svantaggi economici o costi aggiuntivi in via diretta o indiretta.
- In ogni caso la somma totale massima dei compensi per incarichi assunti, sia autorizzati sia sulla base di nomina associativa e in ogni altra qualsivoglia fattispecie, non potrà mai superare un tetto massimo stabilito, pari al 20% della retribuzione annua lorda del lavoratore medesimo.

La Carta degli impegni reciproci sarà sottoposta alla approvazione degli organi sociali competenti delle strutture di Legacoop e diffusa capillarmente tra i dirigenti e i dipendenti.

Ogni singola struttura di Legacoop, qualora i principi e i criteri contenuti nella presente Carta degli impegni comportino una modificazione del proprio Regolamento del personale, è tenuta a procedere al relativo aggiornamento entro 1 anno dall'approvazione della Carta medesima.

Le strutture associative di Legacoop ad ogni livello e le strutture di proprietà di Legacoop ad ogni livello sono tenute ad adeguarsi alle norme contenute nella presente Delibera dandone comunicazione formale alla Presidenza Nazionale. Nelle strutture di sistema o partecipate da Legacoop ad ogni livello, i rappresentanti dell'associazione in quegli organi, sono invitati a proporre analoghe regole comportamentali per quanto riguarda le politiche del personale.

La Presidenza nazionale di Legacoop riferisce annualmente alla Direzione nazionale sullo stato di adeguamento delle strutture alle presenti disposizioni.